
**CARTA DEI SERVIZI
PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI**

La presente Carta dei Servizi è stata redatta in base alla deliberazione della Commissione per le Adozioni Internazionali n.13/2008 del 28/10/2008



**dell'Ente autorizzato
I FIORI SEMPLICI ONLUS**

SOMMARIO DELLA CARTA DEI SERVIZI

1	Perché la Carta dei Servizi nell'adozione internazionale	3
1.1	I principi ispiratori dell'adozione internazionale	3
2	L'Ente "I Fiori Semplici Onlus"	4
2.1	La storia dell'Ente <i>I Fiori Semplici</i> ed i Paesi autorizzati	4
2.2	L'organizzazione territoriale dell'Ente <i>I Fiori Semplici</i>	5
2.3	Gli accordi di collaborazione finalizzati alle adozioni internazionali	6
2.3.1	<i>L'Intesa con l'Ente autorizzato LA CICOGNA ONLUS</i>	6
2.3.2	<i>L'Intesa con l'Ente autorizzato NADIA ONLUS</i>	6
3	Il percorso adottivo	7
3.1	La fase pre-adozione	7
3.1.1	<i>Avvicinarsi all'adozione</i>	7
3.1.2	<i>Incontri di informazione e colloqui individuali</i>	7
3.1.3	<i>Conferimento di incarico ed individuazione dei paesi per l'adozione</i>	7
3.1.4	<i>Adozione internazionale e revoca della disponibilità all'adozione nazionale</i>	8
3.1.5	<i>Percorso formativo</i>	8
3.1.6	<i>Costruzione del dossier di documentazione della coppia</i>	9
3.1.7	<i>Iter dei fascicoli all'estero</i>	9
3.1.8	<i>La gestione del tempo di attesa</i>	9
3.1.9	<i>La sospensione della procedura</i>	9
3.2	La fase dell'adozione	10
3.2.1	<i>Proposta di adozione e preparazione all'incontro con il bambino</i>	10
3.2.2	<i>La partenza</i>	10
3.2.3	<i>La permanenza all'estero</i>	10
3.2.4	<i>Il rientro in Italia</i>	11
3.3	La fase post-adozione	11
3.3.1	<i>L'accompagnamento post adottivo</i>	11
3.3.2	<i>Il sostegno alla famiglia</i>	11
4	I costi e le informazioni	13
4.1	La descrizione dei costi	13
4.2	Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico	13
4.3	Informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità	13
4.4	Informazioni relative alla revoca conferimento incarico e al cambio Ente	14
5	Allegati	15
	Allegato 1 - Incontri informativi: informazioni specifiche	16
	Allegato 2 - Conferimento di incarico	17
	Allegato 3 - Modulo relativo al rapporto tra adozione internazionale e nazionale	33
	Allegato 4 - Programma del percorso formativo pre adozione	34
	Allegato 5 - Gestione del tempo di attesa	35
	Allegato 6 - Modulo relativo ai costi sostenuti	36
	Allegato 7 - Percorso di accompagnamento post adozione	37
	Allegato 8 - Costi dell'adozione	38
	Allegato 9 - Il sostegno fiscale ed economico	39
	Allegato 10 - Informativa procedurale Intesa IFS/NADIA	40
	Allegato 11 - Ripartizione delle spese Intesa IFS/NADIA	42

1. PERCHÉ LA CARTA DEI SERVIZI NELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

Scopo del presente documento è quello di offrire alle coppie in possesso di un decreto di idoneità per l'adozione di uno o più minori stranieri un insieme organico e completo d'informazioni utili alla scelta dell'eventuale conferimento del mandato.

Uno dei fattori che influenza maggiormente il rapporto tra coppie conferenti l'incarico e l'Ente autorizzato che lo riceve è, infatti, l'asimmetria informativa: asimmetria peraltro sempre presente nella gestione di un servizio tra il soggetto esperto (l'Ente autorizzato) e il beneficiario del servizio medesimo (la coppia).

I FIORI SEMPLICI ha sempre affrontato questo aspetto della propria missione istituzionale sforzandosi di superare questa asimmetria informativa puntando in particolare sul **rapporto diretto e personalizzato con ciascuna coppia**, oltre che con la predisposizione di materiale informativo il più possibile adeguato sia nella fase preliminare d'orientamento e di scelta da parte della coppia, sia nel corso dello svolgimento del mandato.

Con l'adozione del presente documento che ha la caratteristica di una vera e propria Carta dei Servizi, I FIORI SEMPLICI compie un ulteriore passo in avanti in tale direzione.

La presente Carta dei Servizi costituisce, infatti, la **sintesi di tutte le informazioni di cui una coppia ha necessità per compiere in modo consapevole la scelta** di conferire a I FIORI SEMPLICI il mandato per l'adozione di un minore straniero.

Si tratta di un documento in continua evoluzione e soggetto ad un costante processo di miglioramento e completamento. Ad esso si affiancano tutte le informazioni presenti sul sito www.ifiorisemplici.it e quelle che saranno fornite nel corso degli incontri individuali, di gruppo e formativi nel corso del mandato.

I FIORI SEMPLICI è convinto che solo mediante una piena consapevolezza intorno alla procedura adottiva, una coppia possa avventurarsi con serenità, gioia ed efficacia nel percorso dell'adozione internazionale.

Il mondo delle adozioni soffre spesso, peraltro, di **eccesso di informazioni, voci, notizie** (soprattutto tramite il web, i forum, etc.) **non sempre in grado però di assicurare coerenza e completezza**. Per questo motivo qualora, in qualunque fase del vostro percorso, doveste rendervi conto di essere confusi, di non avere le idee chiare su alcuni aspetti della procedura o di essere in preda al dubbio, vi preghiamo innanzitutto di rileggere queste pagine e poi di rivolgervi alla nostra organizzazione con serenità e fiducia: non siamo certi di avere una risposta per ogni domanda, ma **ci impegniamo ad assicurare trasparenza e vicinanza alla vostra coppia in ogni fase della vostra avventura familiare**.

1.1 I PRINCIPI ISPIRATORI DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

Questi i principi ispiratori in cui IFS si riconosce:

- a. riconoscere i minori quali soggetti di diritti e garantirne il rispetto nell'ambito del proprio ruolo di Enti Autorizzati all'adozione internazionale senza distinzione alcuna di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione o di altro genere;
- b. in particolare garantire come prioritario, nel campo della tutela e protezione dei diritti dei minori, il fondamentale diritto alla famiglia così come previsto e riconosciuto dall'art.1, co. 5 Legge 149/2001;
- c. diffondere la cultura dell'adozione internazionale, intesa come intervento ultimo di tutela del minore in stato di abbandono per il quale si siano rivelati non realizzabili altri interventi di protezione nel proprio Paese d'origine (supporto alla famiglia originaria, adozione nazionale, affido) alla luce quindi del principio di sussidiarietà;
- d. promuovere una vera e propria politica dell'infanzia sul tema dell'adozione internazionale, al fine di riconoscere e valorizzare il ruolo di questo prezioso strumento di tutela all'interno del complesso sistema di protezione dell'infanzia in stato di abbandono;
- e. porsi quali interlocutori privilegiati di tutti i referenti istituzionali che si occupano di adozione internazionale in Italia così come all'estero, in particolare della Commissione per le Adozioni Internazionali, al fine di fornire il proprio contributo di esperienza e competenza e di contribuire al miglioramento delle normative, delle procedure relative all'adozione internazionale e delle altre misure di protezione dell'infanzia;

- f. promuovere la cooperazione tra le Autorità centrali per l'adozione internazionale dei vari Paesi e gli Enti Autorizzati al fine di perseguire ed agevolare l'effettiva applicazione dei principi della Convenzione de L'Aja del 1993;
- g. favorire la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso adottivo: gli Enti Autorizzati stessi, il Tribunale per i Minorenni, la Regione, gli enti locali e i servizi territoriali così che gli aspiranti all'adozione possano beneficiare di un adeguato sostegno e accompagnamento;
- h. realizzare tramite i propri membri progetti di cooperazione internazionale orientati alla prevenzione dell'abbandono, alla difesa della salute, allo sviluppo dei minori e delle famiglie nel loro Paese d'origine;
- i. garantire che i propri membri offrano alle aspiranti coppie adottive un'adeguata ed efficace formazione sui temi legati alla genitorialità adottiva, così da aiutarle a maturare una necessaria consapevolezza della realtà adottiva e poter essere risorsa positiva per il minore in stato di abbandono;
- j. favorire la collaborazione tra i membri del Coordinamento così da consentire lo scambio di informazioni, nonché il confronto tra le metodologie di lavoro, ed elevare gli standard operativi.

2 L'ENTE AUTORIZZATO "I FIORI SEMPLICI ONLUS"

2.1 LA STORIA DELL'ENTE "I FIORI SEMPLICI ONLUS" ED I PAESI AUTORIZZATI

La legge 31.12.1998 n°476 ha ratificato la Convenzione de l'Aja del 29.05.1993 sull'adozione internazionale, rendendo obbligatorio anche in Italia il ricorso agli "Enti autorizzati" (soggetti privati con funzione pubblica) per poter adottare un minore straniero; in passato, infatti, la maggior parte delle coppie che intendevano adottare all'estero si rivolgeva a canali privati non necessariamente illeciti ma assai raramente capaci e competenti, stante la scarsità numerica e la cattiva distribuzione territoriale dei servizi di intermediazione ufficiali.

L'Associazione "I Fiori Semplici" nasce dalla volontà di alcuni genitori adottivi di confrontarsi con la realtà del paese di origine dei loro figli e di condividere l'esperienza dell'adozione con altre persone desiderose di intraprendere lo stesso percorso.

L'Associazione riconosce come prioritario il diritto di ogni minore di vivere e crescere all'interno di una famiglia come luogo relazionale insostituibile, in cui si realizzano le condizioni necessarie per un equilibrato sviluppo fisico e psicologico del minore stesso.

Al fine di aiutare concretamente i bambini abbandonati negli istituti, i minori emarginati e le future madri che non hanno la possibilità di crescere i propri figli in un ambiente adeguato, "I Fiori Semplici – Onlus" si fa promotrice di progetti e programmi di sussidiarietà internazionale diretti innanzitutto alla prevenzione dell'abbandono, al recupero dei minori, e là dove necessario, all'adozione, accompagnando le coppie resesi disponibili per un progetto di adozione internazionale verso l'accoglienza di minori dichiarati adottabili.

L'Associazione I Fiori Semplici è:

- o una Associazione di volontariato costituita ai sensi della Legge 11/08/1991 n° 266 (Legge-quadro sul volontariato)
- o una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) di diritto ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, legge-quadro sulle onlus)
- o iscritta, nel Registro Generale delle organizzazioni di volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia (posizione n. 1073)
- o riconosciuta Ente autorizzato a svolgere procedure di adozione internazionale ai sensi della Legge 476/98
- o iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Gorizia (art. 1 D.P.R. 10/02/2000 n. 361)



- Registrata al n. 223 del Registro delle ONG della Federazione Russa con sede della Rappresentanza nella città di Mosca

Paesi autorizzati

L'Ente "I Fiori Semplici Onlus" è autorizzato ad operare nei seguenti Paesi stranieri:

- Federazione RUSSA (*) - **A**
- Repubblica di UNGHERIA - **O**
- Repubblica di MOLDOVA - (non operativo)
- Repubblica di CROAZIA - **O**
- Repubblica del NICARAGUA - **O**
- Repubblica di MONGOLIA (*) - **A**
- Regno del NEPAL (*) – (Paese chiuso)

L'asterisco (*) indica l'obbligo di accreditamento nel Paese straniero secondo una specifica procedura. La lettera "A" (come **ACCREDITATO**) accanto al nome del Paese, indica che l'Ente risulta accreditato ed operante. Per i Paesi ove non è prevista formale procedura di accreditamento, la lettera "O" (come **OPERATIVO**) indica che l'Ente risulta effettivamente operante. La lettera "R" indica **Accreditamento in corso di rinnovo**.

Alla data del rilascio della presente **Carta dei Servizi**, conferendo l'incarico a **I Fiori Semplici** si potrà prevedere l'instradamento della procedura adottiva nei Paesi indicati nella sottostante tabella.

		PAESE
Europa	1	Croazia
	2	Federazione Russa
	3	Moldova
	4	Ungheria
Asia	5	Mongolia
	6	Nepal
America Latina	7	Nicaragua

2.2 L'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ENTE "I FIORI SEMPLICI ONLUS"

L'Ente **I Fiori Semplici** usufruisce delle seguenti sei sedi in Italia, che risultano intercambiabili tra loro per quanto riguarda la funzione di servizio a favore delle coppie conferenti il mandato: resta inteso, che sulla base del principio di vicinanza territoriale, a ciascuna coppia conferente il mandato, sarà assegnata una sede di riferimento.

SEDE DI MONFALCONE (GO) – Sede legale ed operativa

Via Roma n. 50 – 34074 – Tel. 0481 45343

e-mail: ifiorisemplici@ifiorisemplici.it

Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00

SEDE DI TORINO – Sede operativa

Via Caraglio n. 24 – 10141 – Tel. 011 3827155 – 327 3323236

Sede in condivisione con Ente La Cicogna Onlus

e-mail: ifiorisemplici@ifiorisemplici.it

Orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 14.00



SEDE DI CASORIA (NA) – Sede operativa

Via Armando Diaz n. 31 – 80026 – Tel. 340 3589195

e-mail: ifiorisemplici@ifiorisemplici.it

Orari: su appuntamento, lunedì e mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 20.00

SEDE DI BARI – Sede operativa

Via Emanuele Mola n. 34 – 70121 - Tel. 328 0242605 - 348 232 82 43

e-mail: ifiorisemplici@ifiorisemplici.it

Orari: venerdì, sabato e domenica su appuntamento

2.3 GLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLE ADOZIONI INTERNAZIONALI

2.3.1 L'Intesa con l'Ente Autorizzato LA CICOGNA ONLUS

L'intesa, operativa ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato A alla delibera CAI n. 13/2008/SG di data 28.10.2008, ha per oggetto:

La condivisione di metodologie operative e professionali mediante la messa a disposizione della sede di Torino e delle risorse umane dei partecipanti alla medesima, ovvero mediante l'individuazione di procedure congiunte per il migliore svolgimento dei servizi a favore delle coppie, in Italia (residenti in Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria) e all'estero.

La collaborazione tra le parti, specificamente prevista nella sede di Torino, in tutte le fasi della procedura di adozione internazionale (pre, durante e post) nei Paesi IFS operativi e prioritariamente ma non esclusivamente nella Federazione Russa.

La presente Intesa, essendo finalizzata a stabilire una piattaforma di cooperazione ed una metodologia operativa comune, non incide sull'autonomia ed indipendenza di ciascun Ente.

2.3.2 L'Intesa con l'Ente Autorizzato NADIA ONLUS

L'intesa, operativa ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato A alla delibera CAI n. 13/2008/SG di data 28.10.2008 prevede una collaborazione strutturata anche attraverso il reciproco e costante scambio di informazioni, nelle attività che gli Enti autorizzati svolgono sia in Italia che all'estero in tutti i Paesi in cui sono accreditate o operative, al fine di:

ampliare le opportunità di collocamento familiare per i minori in stato di abbandono, specie se di difficile collocazione
ampliare le opportunità di adozione, per le coppie che si rendano disponibili, attraverso la disponibilità di un maggior numero di Paesi
preparare ed accompagnare le coppie che a loro conferiscono mandato per l'adozione internazionale, garantendo un livello di assistenza improntata alla qualità professionale, alla prossimità dei servizi di supporto e di accompagnamento della coppia e della famiglia, alla valorizzazione e messa in comune delle buone prassi.

La presente Intesa, essendo finalizzata a stabilire una piattaforma di cooperazione ed una metodologia operativa comune, non incide sull'autonomia ed indipendenza di ciascun Ente.

3. IL PERCORSO ADOTTIVO

3.1 LA FASE PRE-ADOZIONE

3.1.1 Avvicinarsi all'adozione

In base ai principi di OLA e dell'ENTE *I Fiori Semplici*, il percorso adottivo è stato pensato per aiutare la famiglia verso l'incontro e l'accoglienza del proprio figlio. Infatti, una famiglia consapevole, supportata nella riflessione, rappresenta una risorsa importante per il bambino che ha bisogno di genitori. Per ogni famiglia il percorso adottivo sarà un percorso unico e l'ENTE *I Fiori Semplici* è impegnato a fornire un supporto di tipo personalizzato.

Per avvicinarsi all'adozione internazionale l'ENTE *I Fiori Semplici* propone incontri, in cui vengono fornite informazioni sul significato, i tempi, i costi e le procedure dell'adozione internazionale e le metodologie operative in base ai paesi di origine del bambino. Viene fornito il punto di vista procedurale, psicologico, legale.

In relazione ai costi dell'adozione, l'ENTE *I Fiori Semplici* opera nella più completa trasparenza e completezza di informazione, così come evidenziato nel punto 3.1.3 relativo al conferimento di incarico e nella parte quarta della Carta dei Servizi, relativa ai costi e alle altre informazioni.

Per iscriversi agli incontri, le coppie sono invitate a contattare le sedi italiane dell'ENTE *I Fiori Semplici*, cfr. precedente punto 2.2, sia via mail, sia telefonicamente che tramite il sito web.

3.1.2 Incontri di informazione e colloqui individuali

Gli incontri sull'adozione internazionale e la solidarietà ai bambini in difficoltà sono riservati sia alle coppie che sono in possesso sia a quelle che sono ancora prive di Decreto d'Idoneità rilasciato da uno dei Tribunali per i Minorenni italiani e possono essere strutturati in maniera diversa, nei territori in cui opera l'ENTE *I Fiori Semplici*, anche in base a protocolli stabiliti dalle differenti Amministrazioni Regionali. Ogni sede dell'ENTE *I Fiori Semplici*, pertanto, fornirà le informazioni relative alle iniziative di sensibilizzazione delle varie Regioni.

L' allegato 1 riporta le informazioni specifiche in materia di incontri informativi.

Dopo gli incontri informativi, le coppie – su loro richiesta, tramite appuntamento telefonico – possono richiedere un colloquio con l'operatore esperto di adozione, presso una delle sedi dell'ENTE *I Fiori Semplici*.

Il colloquio ha la durata da una a due ore e serve per dare informazioni sul percorso adottivo proposto dall'Ente autorizzato e per raccogliere disponibilità ed aspettative delle coppie.

Se necessario, al primo colloquio ne seguono altri ed è comunque sempre auspicabile che la coppia conosca il modo di operare di altre associazioni prima di decidere a quale appoggiarsi.

Prima del conferimento di incarico vengono fatti, se necessario, altri colloqui individuali con l'operatore di riferimento, al fine di identificare il paese ove indirizzare l'attenzione dei genitori. Viene spiegato che la metodologia dell'ENTE *I Fiori Semplici* suggerisce l'indicazione da parte della coppia di più paesi in cui è operativo, al fine di evitare lunghe attese nel caso in cui un Paese abbia momenti di chiusura o rallentamenti operativi.

Vengono anche spiegate le modalità di revoca sia dal punto di vista procedurale che economico.

3.1.3 Conferimento di incarico ed individuazione dei paesi per l'adozione

Il conferimento di incarico è previsto dalla legge n. 476/98. Con esso la coppia autorizza l'ENTE *I Fiori Semplici* ad attivare e proseguire una procedura di adozione di minore straniero all'estero. Il conferimento d'incarico da parte della coppia configura accettazione della metodologia operativa utilizzata dall'Ente.

L'ENTE, prima del conferimento di incarico, ha l'obbligo di informare le coppie attraverso incontri, colloqui ed altre metodologie sulle modalità operative utilizzate sia in Italia che all'estero e sulle

eventuali difficoltà, in ordine, ad esempio, all'età oppure ai tempi dell'adozione nel paese indicato dalle coppie.

Già prima dell'incontro informativo, l'ENTE **I Fiori Semplici** richiede alla coppia la relazione redatta dai servizi socio-sanitari e, ove la relazione non sia in loro possesso, previo consenso espresso dei coniugi, può richiederla al Tribunale per i minorenni che ha dichiarato l'idoneità.

Dalla relazione potrebbero infatti emergere più chiaramente le reali aspettative della coppia, alle quali nei fatti l'Ente potrebbe non essere in grado di dare una risposta, ad esempio perché nel paese in cui la coppia intende adottare non sono disponibili per l'adozione bambini di età o caratteristiche sperate.

L'ENTE **I Fiori Semplici** si impegna a segnalare tempestivamente fatti notizie e cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui è venuto a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei Servizi territoriali o dello stesso Tribunale in relazione all'idoneità.

La coppia può revocare il mandato all'ENTE **I Fiori Semplici** e deve dare comunicazione dell'avvenuta revoca ai Servizi e al Tribunale per i minorenni, così come darà comunicazione l'Ente stesso.

La coppia mentre si trova all'estero per l'abbinamento non può revocare il mandato all'ENTE **I Fiori Semplici**, per conferire un nuovo mandato ad un altro Ente autorizzato.

Le modalità per la revoca ed il "cambio Ente" sono riportate nella 4° Parte, punto 4.4 della presente Carta dei Servizi.

Il modulo di conferimento di incarico, riportato nell'allegato 3, viene consegnato alla coppia assieme agli altri moduli collegati, evidenziando in maniera chiara e precisa i passaggi procedurali ed economici, comprese le indicazioni di eventuale rimborso nel caso di revoca rispetto alle varie fasi della procedura.

All'atto del conferimento di incarico, l'ENTE **I Fiori Semplici** richiede alla coppia di sottoscrivere anche una dichiarazione, indirizzata alla C.A.I. Commissione per le Adozioni Internazionali, relativa agli impegni per le relazioni post-adozione che l'ENTE poi recapiterà all'Autorità straniera del Paese di origine del bambino.

Con essa i coniugi si impegnano, per l'intero arco di tempo previsto dal paese estero, a rendersi disponibili a fornire informazioni all'Ente circa lo sviluppo psico-fisico del figlio adottivo e la sua vita di relazione familiare, scolastica e sociale.

La coppia prende atto che, in caso di non osservanza dell'impegno, sarà segnalata alle autorità competenti per eventuali provvedimenti limitativi della potestà, potendosi nella mancata trasmissione delle notizie richieste ravvisare condotta pregiudizievole verso il figlio, cittadino non solo italiano ma, fino alla maggiore età, anche del paese di origine.

L'ENTE **I Fiori Semplici**, per quanto è nelle sue possibilità, cercherà di mantenere un equilibrio quantitativo tra i mandati già accettati e non ancora portati a termine ed i mandati nuovi.

3.1.4 Adozione internazionale e revoca della disponibilità all'adozione nazionale

L'ENTE **I Fiori Semplici**, al momento del conferimento, richiede alla famiglia la sottoscrizione di un modulo con la dichiarazione dei Tribunali in cui è giacente la loro domanda di adozione nazionale.

L'ENTE **I Fiori Semplici** richiede espressa revoca della domanda di adozione nazionale, per tutti i Paesi, solo nel momento dell'accettazione della proposta di abbinamento col minore straniero.

Inoltre, con la sottoscrizione della proposta di incontro da parte della famiglia, l'ENTE **I Fiori Semplici** chiede l'autorizzazione al proseguimento della procedura alla Commissione Adozioni Internazionali e per conoscenza invia documentazione al Tribunale dei Minori, all'Ambasciata competente ed ai Servizi Territoriali.

La modulistica relativa al rapporto tra adozione internazionale e nazionale è riportata nell'allegato 3.

3.1.5 Percorso formativo

Per avvicinarsi al futuro figlio, l'ENTE **I Fiori Semplici** organizza per le coppie che abbiano già conferito mandato un percorso di maturazione che ha un valore formativo e orientativo, ma non valutativo.

Il Percorso "L'Adozione a Piccoli Passi" si sviluppa in alcuni seminari tematici e cerca di rispondere all'esigenza che la coppia sia consapevole e formata.

Maggiori dettagli sono contenuti nell'allegato 4.

3.1.6 Costruzione del dossier di documentazione della coppia

In un incontro di coppia o di gruppo l'operatore spiega quali sono i documenti da preparare per il Paese scelto, come vanno fatti e consegna alcuni fac-simile. L'operatore di riferimento rimane disponibile telefonicamente per ogni difficoltà dovesse nascere nella produzione dei documenti.

Successivamente la famiglia consegna all'operatore la documentazione richiesta e viene verificata la adeguatezza dei documenti rispetto a quanto chiesto dal paese straniero.

L'Ente chiede ai coniugi il rispetto dei tempi previsti per la consegna del fascicolo, o altresì la segnalazione dei problemi verificatisi nella produzione dei documenti per aderenza ai tempi di attesa previsti.

3.1.7 Iter dei fascicoli all'estero.

La famiglia viene informata di ogni passaggio significativo del proprio fascicolo nel paese estero.

L'ENTE *I Fiori Semplici* fornisce per via telefonica, e-mail o colloqui personali le informazioni relative allo stato della procedura specifica della singola coppia, scegliendo la metodologia in base al tipo di informazione da dare. Notizie di interesse generale vengono fornite tramite incontri di gruppo, newsletter, comunicazioni collettive via e-mail o via posta.

Per quanto riguarda i tempi di attesa nel paese straniero, questi sono variabili in base allo stato di origine del minore, all'età del bambino che la famiglia è in grado di accogliere, alle condizioni sanitarie e giuridiche e a molte altre variabili che non dipendono dalla volontà o capacità dell'ENTE *I Fiori Semplici*.

Ogni famiglia riceverà dall'operatore di riferimento una ipotesi di previsione del tempo di attesa per il paese indicato, formulato in base alle statistiche dell'ultimo anno di attività dell'ENTE *I Fiori Semplici*.

L'ENTE *I Fiori Semplici* si impegna a comunicare tempestivamente ogni cambiamento significativo nella tempistica della procedura adottiva.

3.1.8 La gestione del tempo di attesa

L'attesa è un periodo difficile che deve affrontare una coppia che intraprende il percorso della adozione internazionale, non solo perché questo è sempre un "tempo incerto", ma anche perché in genere viene vissuto come un "tempo vuoto" che non passa mai.

L'ENTE *I Fiori Semplici* propone alcune attività per trasformare in tempo dell'attesa in un tempo utile e proficuo per prepararsi all'incontro col bambino.

Il programma di accompagnamento all'attesa è un insieme di attività di diverso tipo che vengono proposte alle famiglie sino all'abbinamento, e vuole fornire un supporto psicologico, formativo ed esperienziale per le famiglie in attesa.

Nell'allegato 5 sono indicate le principali iniziative che l'ENTE *I Fiori Semplici* realizza.

3.1.9 La sospensione della procedura

La Commissione per le Adozioni Internazionali ha chiarito che non è prevista la possibilità di "sospendere" la procedura d'adozione da parte della coppia dopo il conferimento dell'incarico, pur avendo rilevato nel corso degli anni diverse modalità di comportamento da parte dei vari Tribunali per i Minorenni.

Questo significa che, qualora subentrassero motivi di qualsivoglia natura che inducano a non dare seguito per un determinato periodo al normale svolgimento della procedura d'adozione, sarà Vostra specifica responsabilità darne tempestiva comunicazione all'Associazione.

È opportuno tenere presente che: in caso di revoca successiva all'anno di validità del decreto d'idoneità questo, senza il contestuale conferimento di un nuovo incarico ad un altro Ente, risulterà decaduto. In questo caso, sarà necessario ottenere nuovamente l'idoneità dal Vostro Tribunale per i Minorenni prima di poter conferire successivamente un nuovo incarico.



Ulteriore conseguenza sarà che in nessun caso la procedura potrà essere ripresa in seguito dal punto di interruzione nel quale sarà stata interrotta, ma dovrà necessariamente riprendere dall'inizio.

Nel caso in cui la famiglia dovesse decidere di non adottare il bambino dopo averlo conosciuto, al rientro dovrà consegnare una relazione dettagliata sulle motivazioni del rifiuto, partecipare agli incontri di approfondimento con i nostri operatori e/o professionisti e sarà tenuta al rispetto della clausola economica per l'avvenuto svolgimento dell'incarico. La famiglia è consapevole delle conseguenze dell'esito, e si atterrà a quanto l'Autorità straniera competente disporrà per eventuali disponibilità future.

3.2 LA FASE DELL'ADOZIONE

3.2.1 Proposta di adozione e preparazione all'incontro con il bambino

La proposta di adozione è un atto formale con cui i genitori accettano il bambino proposto.

Una volta firmato il consenso all'abbinamento, la coppia assume un impegno definitivo nei confronti del minore proposto in adozione.

La proposta di abbinamento deve tener conto possibilmente delle indicazioni del decreto di idoneità della coppia e di quanto emerso nella fase di conoscenza della coppia presso l'ENTE **I Fiori Semplici**.

L'ENTE **I Fiori Semplici** inoltre si riserva di non concordare con la proposta di abbinamento, se questa è contraria ai principi della Convenzione de L' Aja.

Sono le Autorità competenti dei Paesi di provenienza dei bambini a predisporre le proposte di abbinamento e ad inviare all'Ente Autorizzato le relative documentazioni dei minori in stato di abbandono. E' cura dell'associazione la traduzione del fascicolo del bambino.

Per la proposta di abbinamento i coniugi vengono convocati nella sede dell'associazione a Monfalcone (Gorizia) o presso le sedi periferiche della stessa dove gli operatori professionali dell'Ente garantiscono la necessaria valutazione qualificata della documentazione.

3.2.2 La partenza

La coppia viene invitata per un colloquio prima della partenza, dove vengono ripresi i temi della permanenza all' estero, dell'incontro con il bambino, della sentenza con il giudice straniero, della procedura all'estero.

L'ENTE **I Fiori Semplici** si occupa della programmazione del viaggio.

Viene consegnato, se non fatto precedentemente, l'elenco delle cose da fare al rientro in Italia e del comportamento da tenere all'estero rispetto allo specifico paese; viene dato un elenco dei numeri telefonici del referente estero, dell'operatore italiano e dell'ambasciata italiana.

Viene fornita ogni altra notizia utile e necessaria specifica al paese e al momento della partenza.

3.2.3 La permanenza all'estero

L'ENTE **I Fiori Semplici** è consapevole che la permanenza all'estero può rappresentare a volte un periodo problematico e difficile, a causa delle condizioni sociali del paese straniero alle quali però è necessario adattarsi. Questo può riguardare la sistemazione in albergo o in appartamenti privati, le condizioni igieniche o quelle atmosferiche.

L'ENTE **I Fiori Semplici** dispone in ogni paese di uno staff di operatori esperti che accompagna la famiglia per tutto il periodo di permanenza, **nella fase strettamente procedurale**.

L'incontro col bambino è la fase più delicata della procedura di adozione ed il grado di assistenza che l'ENTE **I Fiori Semplici** può fornire alla famiglia dipende dal paese e spesso dalla gestione del singolo istituto o dal grado di collaboratività delle famiglie affidatarie.

L'ENTE **I Fiori Semplici** si impegna a fornire il massimo supporto possibile rispetto alla situazione specifica.



3.2.4 Il rientro in Italia

L'attività svolta dall'ENTE *I Fiori Semplici* viene fatta con entrambi i genitori come previsto dalla convenzione de L'Aja. La famiglia, seguendo le indicazioni fornite dall'operatore prima della partenza, dovrà adoperarsi per espletare le formalità previste.

In particolare la coppia dovrà recarsi presso l'ENTE *I Fiori Semplici*, entro i termini stabiliti dall'ente stesso, per effettuare il colloquio di inserimento e, qualora si tratti di paesi che richiedono la registrazione del passaporto, i coniugi devono produrre la documentazione necessaria all'ENTE *I Fiori Semplici* entro 15 giorni dal rientro in Italia.

Tale incontro è occasione per ricostruire il percorso estero valutando difficoltà e punti di forza.

La coppia dovrà inoltre fornire entro 30 giorni la dichiarazione delle spese sostenute all'ENTE *I Fiori Semplici*, al fine di permettere l'invio alla Commissione per le Adozioni Internazionali della scheda riassuntiva dei costi sostenuti attraverso il modulo "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".

Il modulo relativo ai costi sostenuti, da effettuarsi in autocertificazione, è contenuto nell'allegato 6.

3.3 LA FASE POST ADOZIONE

3.3.1 L'accompagnamento post adottivo

Il sostegno offerto dall'ENTE *I Fiori Semplici* alle nuove famiglie si sviluppa attraverso percorsi specifici diretti alla famiglia ed iniziative allargate a gruppi di genitori.

Si sottolinea inoltre l'obbligo di produzione dei report post adottivi, per i quali la famiglia si è espressamente e formalmente impegnata.

Il percorso di accompagnamento post adottivo ha invece la funzione di sostenere la neo genitorialità e monitorare l'inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale.

L'ENTE *I Fiori Semplici* precisa che tale percorso è un preciso impegno per l'Associazione e prevede varie attività, consigliate alle famiglie, ma non di tipo obbligatorio.

Queste attività potrebbero comportare per le famiglie dei costi aggiuntivi, rispetto a quelli contenuti nei documenti illustrati e sottoscritti dalla coppia all'atto di conferimento di incarico. La gratuità od onerosità di tali iniziative dipende infatti dalla possibilità o meno dell'ENTE *I Fiori Semplici* di avvalersi di progetti a sostegno delle famiglie adottive che ricevono contributi pubblici o privati.

In ogni caso gli eventuali costi delle attività verranno chiaramente evidenziati in fase di comunicazione delle iniziative.

L'ENTE *I Fiori Semplici*, come precisato nella parte quarta della presente Carta dei Servizi, è impegnato a fornire ogni informazione possibile sulle misure di sostegno alle famiglie da parte di enti pubblici.

3.3.2 Sostegno alla famiglia

L'ENTE *I Fiori Semplici* propone per le coppie seguite nel post-adozione un preciso "percorso di accompagnamento", dettagliato nell'allegato 7

Il sostegno alla nuova famiglia si articola attraverso una serie di incontri in cui si effettuano osservazioni del nucleo familiare (bambino e genitori insieme), colloqui di coppia e un colloquio di restituzione con i genitori.

Il percorso inizia dopo circa un mese e mezzo dall'arrivo del bambino in Italia, in modo da poter osservare una relazione tra genitori e figlio in cui i legami hanno cominciato a strutturarsi. Questa modalità potrà subire delle variazioni nei casi in cui la famiglia, per diversi motivi, senta la necessità di incontrare da subito gli operatori.

La frequenza e la cadenza degli incontri potrà essere modificata in base alle caratteristiche delle specifiche situazioni.

Le famiglie che hanno bisogno di un intervento di tipo psicoterapeutico verranno inviate a consulenti dell'ENTE *I Fiori Semplici*, ai Servizi pubblici o privati.

IL PERCORSO ADOTTIVO

Incontro informativo

Conferimento incarico

Osservazioni psicologiche

“A CIASCUNO IL SUO”

Seminario propedeutico alla scelta del Paese di destinazione nell'ambito del Percorso formativo “L'Adozione a piccoli passi”

Consegna documentazione per l'estero

la famiglia consegna all'ente la documentazione necessaria per lo svolgimento delle procedure nel Paese estero individuato

Inoltro documentazione su Paese straniero

“L'ADOZIONE A PICCOLI PASSI”

Percorso formativo strutturato in seminari tematici

Proposta di abbinamento

La famiglia accetta per iscritto l'abbinamento proposto

**Revoca eventuali dichiarazioni di
disponibilità all'adozione nazionale**

La famiglia consegna all'ente la rinuncia ad eventuali procedimenti adottivi nazionali, inoltrata ai Tribunali di competenza

Viaggi (uno o più, secondo i Paesi di destinazione)

Rientro in Italia con il minore

Adempimenti burocratici con le Autorità italiane

Inizio post adozione

**Relazioni obbligatorie al Paese d'origine del minore
Predisposizione, traduzione ed inoltro**

(numero e cadenza secondo il Paese di origine del minore)

4. I COSTI E LE INFORMAZIONI

4.1 La descrizione dei costi

I costi nell'adozione internazionale rappresentano un aspetto importante, rispetto al quale l'Ente **I Fiori Semplici** è impegnato, con assoluta trasparenza, ad una adeguata informazione.

L'**allegato 8** contiene i dettagli dei costi relativi all'adozione sia per la parte inerente l'attività realizzata dall'Ente in Italia che nei Paesi esteri di operatività.

Va ricordato che, oltre ai costi che verranno rimborsati all'Ente **I Fiori Semplici** per le attività svolte, la coppia dovrà sostenere anche le spese di viaggio, soggiorno e spese private in Italia e all'estero (in cui tra l'altro sono previsti più viaggi e di durata anche non breve).

Sul tema dei costi da sostenere dai coniugi nella procedura di adozione internazionale, l'Ente **I Fiori Semplici** assume i seguenti impegni:

1. l'impegno a realizzare sempre l'azione migliore ed economicamente più conveniente per le coppie: infatti l'Ente è consapevole che, al momento del conferimento di incarico, le coppie possono non conoscere cosa l'adozione implica esattamente e complessivamente sotto il profilo dei costi. Per questo l'Ente **I Fiori Semplici** si obbliga a non sfruttare in alcun modo tale asimmetria informativa;
2. l'impegno ad applicare il concetto dei costi "chiaro", previsti nell'**allegato 8** i costi necessari e sufficienti per portare a termine completamente l'intera procedura di adozione, e cioè tutte le attività specificate in tale allegato, nell'**allegato 2** sul conferimento di incarico e descritte nella Parte 3^A (Il percorso adottivo) della Carta dei Servizi;
3. l'impegno a distinguere i costi tra quelli in Italia e quelli all'estero, specificando che: il costo dei servizi resi in Italia e il costo dei servizi resi all'estero potranno essere aggiornati nel corso della procedura;
4. l'impegno ad effettuare incassi di denaro esclusivamente in Italia e solo tramite sistemi tracciabili ed ufficiali (bonifici bancari o postali sui conti correnti dell'Ente), escludendo ogni altra forma, tranne che in presenza di casi estremamente particolari verso alcuni Paesi esteri, precisati nell'**allegato 2** sul conferimento di incarico.

4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico

Gli interventi di sostegno previsti riguardano essenzialmente la deducibilità, ai fini fiscali, del cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione ed il rimborso di parte delle spese a tal fine sostenute, fiscalmente non deducibili in quanto eccedenti la quota massima ammessa al beneficio anzidetto.

Nel ricordare che, specie in questo campo, avvengono frequenti modifiche normative che possono modificare la situazione, l'Ente **I Fiori Semplici** riporta nell'**Allegato 9** una sintesi delle informazioni utili.

Inoltre l'Ente **I Fiori Semplici** fornirà alle coppie le informazioni di cui dispone, a seguito di comunicazioni ricevute, inerenti al sostegno all'adozione.

4.3 Informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità

In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità la legge riconosce ai genitori adottivi od affidatari gli stessi diritti previsti per i genitori naturali.

L'unica differenza - fermo restando la durata di ciascun beneficio (congedo, permesso, sostegno economico, ecc.) - è la decorrenza degli stessi: la data di "nascita" del bambino adottato è quella dell'ingresso del minore in Italia per le adozioni internazionali.

Il quadro normativo è dato dal D. Lgs. n. 151/2001, artt. 26 e 27 per il congedo di maternità (di durata complessiva pari a cinque mesi), art. 31 per il congedo di paternità (fruibile dal padre alle medesime condizioni in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvale), art. 36 per il congedo parentale (fruibile dai due genitori, anche contemporaneamente, per complessivi dieci mesi), art. 45 per i permessi giornalieri fruibili nel corso del primo anno decorrente dalla data di ingresso del minore in Italia e art. 50 per il congedo per malattia del minore adottato.

Qualora lavoratori dipendenti è, altresì, riconosciuto ai genitori adottivi un congedo non retribuito per tutto il periodo di tempo in cui si renda necessaria la permanenza all'estero per l'incontro con il bambino e l'espletamento della procedura adottiva (artt. 26, comma 4, e 27, comma 2).

Ulteriore beneficio è dato dalla possibilità per la madre o, in alternativa per il padre, di fruire, in parte o per intero, il congedo ancor prima dell'ingresso del minore in Italia durante la permanenza all'estero dei medesimi per le necessità sopra rappresentate (art. 26, comma 3).

Ove ricorrano le condizioni, qualora il minore adottato o in affidamento preadottivo sia affetto da handicap in condizione di gravità, i genitori adottivi hanno diritto ai benefici quali previsti dall'art. 42 del D. Lgs. n° 151/2001 (congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di due anni) e dall'art. 33 della legge n° 104/1992 (permesso mensile retribuito di tre giorni).

4.4 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA REVOCA CONFERIMENTO INCARICO E AL CAMBIO ENTE

Ove insorgano difficoltà di tipo relazionale, oppure si verificano eventi precedentemente non rilevati, e di gravità da poter eventualmente configurare motivo valido per la revoca stessa del decreto di idoneità, l'Ente **I Fiori Semplici** potrà dismettere l'incarico, dandone comunicazione motivata al Tribunale per i minorenni, ai Servizi che hanno redatto la relazione, nonché alla C.A.I. Questo fatto può derivare anche da un atteggiamento non proattivo della coppia, ad esempio per mancata presenza a più incontri, mancata corresponsione degli oneri previsti, ecc.

La coppia, ove intenda rivolgersi ad altro Ente, è tenuta ad effettuare la revoca a **I Fiori Semplici** indicando il nuovo Ente autorizzato a cui conferisce mandato per permettere a **I Fiori Semplici** di inviare a quest'ultimo la necessaria documentazione per agevolare la coppia nel proseguimento del percorso adottivo, a darne comunicazione ai Servizi territoriali e al Tribunale, nonché ad indicare i percorsi formativi seguiti. Ciò al fine di mettere in grado il secondo Ente di approfondire le motivazioni e di individuare eventuali problematiche e, comunque, di continuare nell'iter formativo eventualmente interrotti.

Trascorso un anno dalla data di comunicazione del decreto, non occorre più una preliminare autorizzazione della C.A.I., ma il nuovo incarico dovrà essere "contestuale" alla revoca.

Il nuovo incarico non può, comunque, intendersi validamente conferito se non è stato informato il primo Ente; ciò al fine di permettere la conoscenza dei motivi della revoca del mandato sia da parte del nuovo Ente, sia da parte dei Servizi socio-sanitari che del Tribunale, in particolar modo se non è stato ancora emesso il decreto di idoneità.

Nel caso di risoluzione concordata dell'incarico dato ad un Ente e successivamente affidato ad un altro Ente, questo ultimo può chiedere alla coppia la partecipazione ai propri percorsi di informazione e preparazione.

Qualora il rapporto tra l'Ente **I Fiori Semplici** e gli aspiranti genitori adottivi si interrompa a procedura inoltrata e a fronte di somme versate, l'Ente restituirà parte dell'importo, come specificato nell'allegato 2.b. Ove la coppia non abbia versato alcuna somma di danaro è tenuta a rimborsare l'Ente **I Fiori Semplici** per le prestazioni documentate ed effettivamente svolte in suo favore fino a quel momento.

5. ALLEGATI

Sono allegati alla presente Carta dei Servizi per farne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

1. Incontri informativi: informazioni specifiche
2. Conferimento d'incarico
 - 2a Scheda costi
 - 2b Rimborso in caso di revoca
 - 2c Modulo per impegno post-adozione
 - 2d Informativa trattamento dati personali
 - 2e Modulo consenso trattamento dati personali
3. Modulo rapporto adozione nazionale e adozione internazionale
4. Programma percorso formativo pre-adozione
5. Gestione del tempo d'attesa
6. Modulo costi sostenuti
7. Percorso di accompagnamento post-adozione
8. Costi dell'adozione
9. Sostegno fiscale ed economico

Allegato 1 - INCONTRI INFORMATIVI

Prima del conferimento dell'incarico, l'Ente Autorizzato I Fiori Semplici Onlus garantisce un servizio gratuito e non vincolante di informazione mediante incontri informativi preferibilmente singoli o di gruppo presso tutte le sedi operative (Torino, Monfalcone (GO), Casoria (NA), Bari).

Gli incontri sono guidati dal personale dell'Ente facente parte della Segreteria Operativa e sono organizzati previo appuntamento telefonico o mail. Gli incontri sono rivolti sia alle coppie in possesso del Decreto di Idoneità che a quelle che ne sono ancora sprovviste.

Per le coppie già in possesso del decreto di Idoneità, l'Ente richiede la relazione redatta dai servizi socio-sanitari e, ove la relazione non sia in loro possesso (alcuni Tribunali per i Minorenni non la rilasciano alla coppia, ma all'Ente), previo consenso espresso dei coniugi, può richiederla al Tribunale per i Minorenni che ha dichiarato l'idoneità.

Il calendario degli incontri informativi (con cadenza mensile) viene pubblicizzato anche attraverso il sito internet dell'Associazione all'indirizzo www.ifiorisemplici.it

Durante gli incontri informativi vengono fornite informazioni in merito ai principi, alle procedure e alle metodologie operative dell'Ente sia in Italia che all'estero, sulle concrete possibilità e sulle eventuali difficoltà per la realizzazione del progetto adottivo, sui costi da sostenere e sui tempi indicativi della procedura.

Il colloquio con la coppia, servirà agli operatori dell'Associazione per confrontarsi fattivamente con i coniugi e valutare, insieme, la fase di maturazione – nell'ambito del progetto adottivo - in cui gli stessi si trovano.

Questo primo incontro è fondamentale per tutto il percorso futuro, perché traccia le basi di una relazione corretta e avvia quel processo di maturazione che trasforma la semplice informazione in momento di preparazione.

A questo primo approccio, pressoché identico per tutte le coppie che prendono contatto con l'Associazione, ne seguiranno altri più approfonditi, fino al conferimento di incarico per chi ne facesse richiesta.



Allegato 2 - IL CONFERIMENTO D'INCARICO

Cronologico n. _____

PREMESSO

che l'Associazione **I Fiori Semplici Onlus** è un Ente autorizzato all'espletamento di procedure di adozione internazionale dalla Commissione per le Adozioni Internazionali ai sensi delle leggi 184/83 e 476/98.

I sottoscritti coniugi:



- _____, nato a _____ (___) in data _____ e
_____, nato a _____ (___) in data _____
coniugi cittadini italiani entrambi residenti in C.A.P. _____ (___), Via _____, _____ - Italia
Tel. _____ E-mail: _____
in possesso del Decreto di Idoneità del Tribunale per i Minorenni di _____ N. _____
– Cron. n. _____, deciso in data _____ e comunicato ai coniugi in data _____
- che intendono accogliere nel proprio nucleo familiare uno o più minori stranieri se trattasi di fratelli, in stato di abbandono;
 - che a tal fine sono stati esaurientemente informati sulla metodologia operativa seguita dall'Associazione **I Fiori Semplici** in Italia e all'estero, nonché sulla realtà dell'iter adottivo in ordine all'età, al sesso, alle caratteristiche somatiche dei minori, ai tempi richiesti per l'espletamento dell'intero iter adottivo ed ai tempi di permanenza in loco previsti dalle legislazioni straniere;
 - che sono stati portati a conoscenza della circostanza che la proposta di abbinamento con uno o più minori in stato di abbandono viene effettuata solo ed esclusivamente dalle preposte autorità straniere senza possibilità alcuna da parte dell'Ente **I Fiori Semplici** di poter interferire nella predetta fase dell'abbinamento e dell'impossibilità, pertanto, di poter effettuare una qualsiasi scelta dei minori (età, sesso, caratteristiche somatiche e numero dei minori);
 - che sono a conoscenza che la procedura adottiva all'estero è regolamentata dalle leggi e dalle disposizioni in materia vigenti in Italia e nello stato straniero di provenienza del/i minore/i dichiarato/i in stato di adottabilità e che la violazione delle suddette normative da parte dei coniugi adottandi comporta la revoca da parte dell'Ente **I Fiori Semplici** del presente conferimento di incarico con conseguente impossibilità per la coppia di poter proseguire nell'iter adottivo intrapreso;
 - che sono consapevoli, pertanto:

- 1 che l'incarico conferito all'Ente ***I Fiori Semplici*** ha per oggetto una obbligazione di mezzi e non di risultato. L'Ente ***I Fiori Semplici***, cioè, si impegna a porre in essere quanto di sua spettanza per il perfezionamento della procedura, ma non può rispondere del comportamento di soggetti terzi (autorità estere, autorità consolari ecc.) sui quali non ha poteri di controllo e non può garantire pertanto il risultato dell'adozione;
 - 2 della possibilità di sospensioni e/o blocchi delle adozioni internazionali dipendenti da decisioni che possono essere eventualmente adottate dalle autorità straniere e/o dalle autorità italiane competenti;
 - 3 della circostanza che la documentazione italiana richiesta dal paese straniero è soggetta a termini di scadenza diversi da quelli previsti dalla vigente normativa italiana in materia, e di dichiararsi disponibili sin d'ora ad eventuali richieste di rinnovo della documentazione già prodotta o eventualmente in via integrativa richiesta dall'autorità straniera;
 - 4 che qualora l'iter adottivo e/o l'incarico dovessero interrompersi per qualsiasi causa (ad esempio perdita dei requisiti di legge, adozione nazionale intervenuta nelle more dell'adozione internazionale, rifiuto proposta di adozione, affidamento pre-adottivo e affidamento a rischio giuridico ecc. e più in generale quando interviene una revoca o una rinuncia all'iter adottivo) i coniugi non avranno diritto alla restituzione delle somme indicate nella scheda costi che risultino già erogate e già spese o impegnate dall'Ente ***I Fiori Semplici***, e più in particolare, qualora una parte dei servizi erogati dall'Ente dovesse risultare fornita senza copertura preventiva dei costi, si impegnano a rimborsare all'Ente le spese da esso sostenute per la specifica assistenza svolta;
 - 5 che l'Ente ***I Fiori Semplici***, stante la rilevanza pubblica riconosciuta dalla normativa in materia, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Tribunale per i Minorenni e ai Servizi Sociali di competenza territoriale fatti, notizie e cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui è venuto a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei servizi territoriali o dello stesso Tribunale per i minorenni in relazione all'idoneità, alla sua eventuale estensione, modifica o revoca, e che, pertanto, tali comunicazioni non costituiscono una diffusione di notizie personali e/o familiari in violazione della legge della privacy in quanto strettamente connesse all'iter procedurale adottivo per cui la coppia conferisce incarico;
 - 6 che l'Ente ***I Fiori Semplici*** non risponde del merito della documentazione sanitaria del minore/i perfezionata e trasmessa all'Ente ed alla coppia dalle autorità straniere competenti per materia.
- che, pertanto, al fine di dare pratica attuazione a tale proponimento, i sottoscritti coniugi **conferiscono espressamente incarico** all'Associazione ***I Fiori Semplici*** Onlus con sede legale in Monfalcone (Go) in Via Duca d'Aosta n°81, nella qualità di Ente Autorizzato all'espletamento di procedure di adozione internazionale affinché, in loro nome e per loro conto, svolga tutte le pratiche necessarie per l'espletamento dell'iter adottivo, e più in particolare:
- a) informi gli aspiranti genitori sulle procedure che avvierà e sulle concrete prospettive di adozione;
 - b) prepari gli aspiranti genitori adottivi all'adozione internazionale mediante appositi incontri di orientamento organizzati e tenuti presso le sedi dell'Ente;
 - c) svolga le pratiche adottive presso le competenti Autorità dei Paesi stranieri per i quali esso è autorizzato e che verrà insieme all'Ente individuato dopo il corso di orientamento, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità, alla relazione ad esso allegata e a tutti i documenti richiesti per l'iter adottivo dalle medesime Autorità;
 - d) raccolga dall'Autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti genitori ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata (se prevista dalla normativa del Paese di origine del minore) da tutte le informazioni fornite dal Paese straniero in ordine all'aspetto sanitario, notizie riguardanti la famiglia di origine e le sue esperienze di vita;

- e) trasferisca tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore di cui in possesso, agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione e il/i minore/i da adottare assistendoli in tutte le attività da svolgere all'estero;
 - f) riceva il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare proposto dall'autorità straniera;
 - g) riceva dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 della Convenzione de l'Aja;
 - h) informi la Commissione per le adozioni internazionali italiana, il Tribunale per i minorenni ed i Servizi sociali competenti della decisione di affidamento da parte dell'autorità straniera ed a richiedere alla Commissione medesima l'autorizzazione all'ingresso ed alla residenza permanente in Italia;
 - i) certifichi la data di inserimento presso i coniugi affidatari e/o genitori adottivi;
 - J) riceva dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e a trasmetterli al Tribunale per i Minorenni ed alla Commissione per le Adozioni Internazionali;
 - l) svolga in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottandi;
 - m) certifichi la durata delle necessarie assenze di lavoro, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero della coppia;
 - n) certifichi nell'ammontare complessivo le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione e riguardanti esclusivamente le attività procedurali svolte in Italia e all'estero, agli effetti di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera l-bis, del testo unico delle imposte sui redditi.
- 7 I sottoscritti coniugi, consapevoli che le funzioni attribuite all'Ente e gli obblighi che ne conseguono presuppongono la costante e fattiva collaborazione della famiglia prima, durante e dopo la fase adottiva vera e propria, si obbligano sin d'ora a:
- collaborare fattivamente per tutta la durata del procedimento, predisponendo il più celermente possibile la documentazione richiesta dall'Ente ai fini di un corretto svolgimento della pratica adottiva;
 - a mantenere un costante rapporto di informazione corretto e trasparente con l'Ente I Fiori Semplici, e più in particolare a notificare l'Ente circa quelle circostanze personali e familiari che possono in qualche modo incidere sull'iter adottivo intrapreso, quali ad esempio la modifica della composizione della famiglia, gravidanze accertate ma non concluse, gravidanze interrotte, filiazione biologica, affidamenti pre-adottivi, abbinamenti a scopo di adozione nazionale, affidamenti non a scopo adottivo ecc.; questo significa che, qualora subentrassero motivi di qualsivoglia natura che inducano gli aspiranti genitori adottivi a non dare seguito per un determinato periodo al normale svolgimento della procedura adottiva, essi si assumono la responsabilità di darne tempestiva comunicazione all'Ente. In tale caso si dichiarano consapevoli e accettano fin d'ora che, in tali casi, deriverà la restituzione dell'incarico, con le conseguenze di cui al punto 4 e quelle soggettive che ne scaturiranno: in caso di revoca successiva all'anno di validità del decreto di idoneità senza il contestuale conferimento di un nuovo incarico ad un altro Ente autorizzato, l'idoneità medesima risulterà decaduta e sarà necessario ottenere nuovamente l'idoneità dal Tribunale per i Minorenni competente prima di poter conferire successivamente un nuovo incarico; ulteriore conseguenza sarà che in nessun caso la procedura potrà essere ripresa in seguito dal punto dal quale sarà stata interrotta, ma dovrà necessariamente riprendere dall'inizio.
 - a partecipare fattivamente ai corsi ed agli incontri proposti dall'Ente che durante il percorso adottivo saranno ritenuti rilevanti ai fini di una corretta e celere prosecuzione dell'iter adottivo intrapreso, secondo le modalità indicate dall'Ente e più precisamente:

- Incontro informativo
- Incontro per il conferimento dell'incarico
- Seminario propedeutico alla scelta del Paese di destinazione ("A ciascuno il suo")
- Incontro con lo psicologo dell'Ente e scelta del Paese di destinazione
- Incontri per la redazione di nuove relazioni, laddove richieste dalle Autorità Straniere o dall'Ente, anche in sostituzione di quelle redatte dai Servizi Territoriali
- Incontro per la consegna dell'elenco dei documenti da predisporre per l'avvio della procedura adottiva all'estero
- Partecipazione al Percorso Formativo "L'adozione a piccoli passi" secondo le modalità richieste dall'Ente
- Incontro per la comunicazione della proposta di abbinamento
- Incontro prima della partenza di ogni viaggio all'estero
- Incontri per la redazione dei report post adozione, secondo le modalità richieste dal Paese straniero per la specifica procedura adottiva
- a non interferire in alcun modo con il procedimento adottivo, impegnandosi a non ricercare alcun contatto con i rappresentanti dell'Ente nel Paese straniero e a rivolgersi per informazioni o quant'altro rilevante ai fini dell'iter adottivo esclusivamente agli operatori dell'Ente in Italia, impegnandosi altresì ad astenersi da qualunque iniziativa personale nel corso dell'intero iter adottivo, in quanto consapevoli che la legge Italiana e i regolamenti dei Paesi esteri interessati prevedono la trattazione della procedura esclusivamente tramite gli organismi aventi i requisiti previsti; prendono atto pertanto che, in caso di mancata osservanza di quanto sopra, l'Ente potrà interrompere l'attività svolta e restituire l'incarico conferito, con le conseguenze di cui al punto 4;
- prendere atto che l'Ente non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile dell'allungamento dei tempi previsti per il perfezionamento dell'adozione causati da modifiche normative nel Paese straniero, da eventi politici, perdita dei requisiti della famiglia per l'adozione, revoca dell'adottabilità dell'adottando, calamità, guerre o altre circostanze imprevedute; nonché dall'allungamento dei tempi previsti del soggiorno all'estero e da decisioni assunte dall'Autorità del Paese di provenienza del minore;
- essere coscienti ed accettare fin d'ora che l'inserimento nella lista di attesa per l'adozione avviene cronologicamente in base alla data di consegna della documentazione completa e corretta richiesta dall'Ente;
- accettare il minore proposto, coscienti che le proposte di incontro vengono effettuate dalle competenti Autorità Straniere o in accordo con le stesse e che, pertanto, un eventuale rifiuto non motivato o arbitrariamente motivato può comportare la mancata prosecuzione della pratica di adozione e la conseguente segnalazione alla C.A.I., al Tribunale per i Minorenni ed ai Servizi Sociali; con conseguente improcedibilità del processo adottivo. L'eventuale rifiuto di abbinamento dovrà essere motivato per iscritto e potrà rimettere in discussione il rapporto con l'Ente, anche su disposizione dell'Autorità straniera competente;
- dichiararsi consapevole che il minore accettato può manifestare in ogni momento, anche successivamente all'abbinamento o all'ingresso in Italia, difficoltà o insorgenza di problematiche sanitarie, anche di natura psico-fisica o psichica non precedentemente diagnosticate, senza che alcuna responsabilità possa essere imputata all'Ente,
- fornire all'Ente, entro un mese dal rientro, l'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva delle spese sostenute all'estero per la procedura adottiva allegando copia dei giustificativi di spesa,
- astenersi dal porre in essere qualunque iniziativa non concordata con l'Ente che potrebbe pregiudicare o rendere improseguibile la procedura adottiva avviata,
- astenersi, per tutto il corso del primo anno successivo all'ingresso del minore in Italia, dall'intrattenere rapporti, anche telefonici ed informatici, con referenti/collaboratori/corrispondenti de "I Fiori Semplici – Onlus" all'estero, se non

diversamente concordato con l'Ente.

Tutto quanto sopra espresso, oltre a comportamenti non autorizzati, può essere motivo di rinuncia del mandato da parte dell'Ente.

8 In particolare, i sottoscritti, coscienti di dover rappresentare una risorsa effettiva per il minore straniero in stato di abbandono, dichiarano di non avere alcun pregiudizio in ordine all'età, al sesso, alla diversità somatica dei minori stranieri, nonché di essere pienamente consapevoli delle difficoltà rappresentate dall'Ente in riferimento ai tempi prospettati per la conclusione dell'iter adottivo, nonché delle difficoltà di abbinamento con bambini nella prima infanzia che risultano in stato di abbandono nei Paesi in cui l'Ente **I Fiori Semplici** opera.

9 I sottoscritti coniugi inoltre:

- si impegnano a corrispondere all'Ente **I Fiori Semplici**, nei tempi e con le modalità indicate nella scheda costi (allegato 3.a) da considerare parte integrante del presente conferimento di incarico, il costo della procedura in essa previsto consapevoli che il mancato versamento anche di uno solo degli importi comporterà la conseguente rinuncia al mandato conferito;
- manlevano sin d'ora l'Ente **I Fiori Semplici** dall'obbligo di rendicontazione delle spese trattandosi di costi indicati forfettariamente e che, dunque, accettano sin d'ora come dovuti;
- si impegnano a collaborare con l'Ente **I Fiori Semplici** nel post adozione al fine dell'espletamento delle prescritte relazioni, per l'intero arco di tempo previsto dal paese di origine del/i minore/i adottato/i, dichiarano di rendersi disponibili sin d'ora ad effettuare gli incontri periodici con gli operatori dell'Ente **I Fiori Semplici** ed a fornire tutte le informazioni necessarie per la verifica dello sviluppo psico-fisico, la vita di relazione familiare, scolastica e sociale del/i minore/i adottato/i.

10 I sottoscritti coniugi accettano sin d'ora che ipotesi di affidamento a rischio giuridico, affidamento pre-adoztivo, filiazione biologica, adozione nazionale ecc., poiché modificano l'assetto familiare così come cristallizzato nella relazione psicosociale posta a fondamento del Decreto di Idoneità in oggetto, costituiscono legittimo motivo di restituzione del conferimento da parte dell'Ente **I Fiori Semplici**, con le conseguenze di cui al punto 4. A tal fine i suddetti coniugi si impegnano a comunicare all'Ente **I Fiori Semplici** qualsiasi modificazione dell'assetto familiare, nella consapevolezza che l'omissione in tal senso costituisce grave inadempimento ed in quanto tale valutato ai fini della restituzione del mandato conferito, pienamente consapevoli dell'importanza di evitare situazioni spiacevoli o problematiche all'Ente che potrebbero influire negativamente sul suo lavoro di assistenza alle famiglie, sui suoi rapporti con i Paesi stranieri interessati e anche sulle altre famiglie in carico all'Ente. Si impegnano in particolare a comunicare annualmente e per iscritto all'Ente **I Fiori Semplici** la mutata o non mutata situazione familiare, consapevoli che la mancata comunicazione annuale potrà costituire valido motivo di restituzione dell'incarico conferito, con le conseguenze di cui al punto 4.

11 I sottoscritti coniugi si impegnano ad agire sempre nel rispetto delle leggi Italiane e, durante la permanenza all'estero per l'adozione e per l'ingresso del/dei bambino/i in Italia si impegnano a rispettare le leggi in vigore in Italia e nello stato ospitante, senza recare danno alcuno all'immagine e al buon nome dell'Ente **I Fiori Semplici** e alle aspiranti sue coppie adottive in Italia e nei Paesi stranieri.

I sottoscritti coniugi si impegnano a non diffondere attraverso gli usuali canali di informazione (stampa, internet, social network, radio, etc.) notizie fuorvianti e che rechino danno all'immagine e al buon nome dell'Ente **I Fiori Semplici** e alle aspiranti sue coppie adottive in Italia e nei Paesi stranieri, ben consapevoli che tale comportamento, venendo a ledere i principi fiduciari a base del mandato conferito, può essere causa di revoca del mandato ad opera dell'Ente stesso.

- 12** Qualsiasi controversia concernente il presente incarico o comunque connessa allo stesso, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione sarà di competenza esclusiva del foro di Gorizia.

(firma leggibile e per esteso)

(firma leggibile e per esteso)

Per accettazione espressa dei punti di cui ai n° 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

(firma leggibile e per esteso)

(firma leggibile e per esteso)

Per accettazione del conferimento di incarico da parte dell'Ente **I Fiori Semplici**.

Allegato 2a - LA SCHEDA COSTI

I FIORI SEMPLICI è una ONLUS, acronimo di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale: ciò significa che è un ente senza fini di lucro. Naturalmente l'attività di sostegno alla famiglia (pre e post adottiva) e la gestione delle pratiche comportano un onere di spesa che è a carico della famiglia aderente. I costi procedurali sono stati determinati in coerenza con le disposizioni della Commissione per le Adozioni Internazionali.

I pagamenti vanno effettuati, salvo diversa disposizione, tramite bonifico bancario al seguente conto corrente:

Associazione I Fiori Semplici Onlus
UniCredit Banca S.p.A.
IBAN: IT30D0200864611000020679506
Codice BIC SWIFT: UNCRITB100C

Le sei scadenze di pagamento risultano così suddivise lungo lo svolgersi della procedura:

1. **Al conferimento dell'incarico a IFS**
Anticipo spese generali di gestione dell'Ente:..... € 3.000
Causale: acconto spese generali gestione Ente e percorsi di formazione

Il presente versamento va effettuato contestualmente al Conferimento dell'Incarico. Quest'ultimo verrà formalizzato e quindi comunicato alla Commissione per le Adozioni Internazionali successivamente al ricevimento di copia del bonifico effettuato.

Il percorso di formazione avrà inizio entro 60 gg dal conferimento, salvo mancanza del numero minimo necessario di coppie. La quota comprende oltre la partecipazione al percorso di formazione, l'assistenza, l'accompagnamento e il sostegno psicologico fino alla partenza per il paese straniero. Oltre agli adempimenti post adozione richiesti dai paesi di origine dei minori adottati, successivamente al rientro in Italia con il/i minore/i adottato/i verranno proposti percorsi facoltativi, finalizzati al sostegno post adozione e alla neo formata famiglia il cui costo non rientra nel presente mandato.

2. **Alla consegna del dossier per il Paese a IFS**
I° Anticipo costo estero: € vedi tabella colonna A
Causale: Primo anticipo costo estero

II° Anticipo spese generali di gestione dell'Ente:..... € 1.800
Causale: Secondo anticipo spese generali gestione Ente

ATTENZIONE: copia di entrambi i bonifici deve essere consegnata contestualmente alla "consegna documenti per il Paese straniero".

3. **All'arrivo dell'abbinamento**
II° anticipo costo estero: € vedi tabella colonna B
Causale: Secondo anticipo costo estero

Saldo spese generali di gestione dell'Ente: € 1.000
Causale: Saldo spese generali gestione Ente

4. All'accettazione dell'abbinamento

III° anticipo costo estero: € vedi tabella colonna C

Causale: Terzo anticipo costo estero

La modalità di pagamento per alcuni Paesi dell'area dell'Est Europa, per normativa interna del Paese, potrà essere diversa da quella sopra elencata.

Il presente versamento va effettuato all'accettazione in Italia della proposta di abbinamento per il perfezionamento della procedura di adozione (Croazia, Ungheria, Mongolia) o prima della partenza per il primo viaggio verso il Paese straniero (Federazione Russa, Moldova) o alla consegna del dossier all'Autorità straniera (Nepal) o alla registrazione del dossier nel Paese (Nicaragua). L'importo è riferito alla tabella costi in vigore alla data dell'abbinamento.

5. Prima della partenza per il Paese

Saldo costo estero:..... € vedi tabella colonna D

Causale: Saldo costo estero

La modalità di pagamento per alcuni Paesi dell'area dell'Est Europa, per normativa interna del Paese, potrà essere diversa da quella sopra elencata.

Il presente versamento va effettuato prima della partenza per il Paese straniero, per il perfezionamento della procedura di adozione. Nel caso della Federazione Russa prima del viaggio per l'udienza di adozione. L'importo è riferito alla tabella costi in vigore alla data dell'abbinamento e non è comprensivo del costo per la predisposizione, la traduzione e l'invio dei report post adottivi previsti dalla normativa del Paese di origine dei minori adottati.

	PAESE	Costo totale per l'adozione di un solo minore esclusi report post adozione	A	B	C	D
			I° Anticipo Costo estero alla consegna del dossier per il Paese straniero all'Ente	II° Anticipo Costo estero all'abbinamento	III° Anticipo Costo estero all'accettazione proposta abbinamento o primo viaggio o consegna dossier o registrazione dossier	Saldo Costo estero prima dell'ultimo viaggio o prima dell'Udienza se Federazione Russa
1	Croazia	€ 8.000	€ 3.000	€ 1.000	€ 3.000	€ 1.000
2	Federazione Russa	€ 15.000	€ 3.000	€ 800	€ 5.700	€ 5.500
3	Moldova	€ 8.000	€ 3.000	€ 1.000	€ 3.000	€ 1.000
4	Ungheria	€ 8.000	€ 3.000	€ 800	€ 3.000	€ 1.200
5	Mongolia	€ 9.000	€ 3.000	€ 1.000	€ 3.500	€ 1.500
6	Nepal	€ 13.000	€ 3.000	€ 1.000	€ 7.000	€ 2.000
7	Nicaragua	€ 10.000	€ 3.500	€ 1.000	€ 3.000	€ 2.500

6. Prima dell'ultimo viaggio

Report post adozione primi tre anni:..... € vedi tabella di pagina seguente

Causale: Report post adozione (specificare il Paese)

La modalità di pagamento per alcuni Paesi dell'area dell'Est Europa, per normativa interna del Paese, potrà essere diversa da quella sopra elencata.

Il presente versamento va effettuato prima della partenza per il Paese straniero, per il perfezionamento della procedura di adozione (ultimo viaggio). Si ricorda che il costo per ogni relazione post-adoztiva è pari ad € 250,00. Nella somma indicata sono comprese le spese di redazione della relazione ad opera del professionista, le spese di traduzione/legalizzazione e le spese di spedizione nel Paese di origine dei minori adottati dei report post adozione previsti nei primi tre anni. Quelli successivi dovranno essere pagati di volta in volta secondo scadenza ed il costo sarà quello di mercato alla data di riferimento.

	PAESE	Relazioni post adottive	Costo delle Relazioni post adottive primi 3 anni
1	Croazia	2 relazioni entro il primo anno	€ 500
2	Federazione Russa	5 relazioni in 3 anni e una ogni 2 anni fino 18 anni	€ 1.250
3	Moldova	1 relazione/anno x 3 anni	€ 750
4	Ungheria	2 relazioni entro il primo anno	€ 500
5	Mongolia	Secondo quanto previsto dall'Accordo trilaterale	€ 1.000/1.250
6	Nepal	1 relazione/anno fino 18 anni	€ 750
7	Nicaragua	1 relazione/anno fino 21 anni	€ 750

ATTENZIONE: si precisa che qualora l'Autorità straniera riterrà di modificare il numero delle relazioni, la coppia sarà tenuta al rispetto delle nuove indicazioni e a farsi carico del conseguente aumento del costo.

Per il periodo successivo all'ingresso del minore in Italia, a fronte di prestazioni eventualmente fornite dai nostri professionisti, si farà riferimento alle tariffe pubblicate della Commissione per le Adozioni Internazionali. L'associazione si riserva comunque di proporre alla famiglia specifici percorsi post adottivi, dedicati a bambini o ragazzi in particolari fasi o situazioni della vita (ad esempio inserimento scolastico, pre-adolescenza etc.). Le famiglie potranno liberamente aderirvi, a fronte del riconoscimento delle relative spese, se richieste dall'Ente.

IMPORTANTE: in caso di mancato versamento all'Ente degli importi concordati entro le scadenze prefissate, la procedura non potrà proseguire nel suo iter ed essere portata a buon fine, e, in coerenza con quanto espressamente previsto dalle linee guida della C.A.I., l'Ente sarà legittimato a rinunciare al mandato.

L'adozione di più minori (Federazione Russa esclusa) comporta un aumento dei costi procedurali. In questi casi l'Ente richiede un versamento suppletivo "una tantum" di € 2.500,00 per la procedura a carico. Tale versamento dovrà essere effettuato all'atto dell'accettazione dell'abbinamento. Il costo per l'adozione di più minori in Federazione Russa sarà quantificato sul caso specifico e anche tale versamento dovrà essere effettuato all'atto dell'accettazione dell'abbinamento.

Le tabelle costi approvate e pubblicate dalla Commissione Adozioni Internazionali, cui tutti gli Enti si attengono, sono soggette a revisione periodica.

Oltre che in seguito alla revisione della tabella costi, gli stessi potranno in via eccezionale subire variazioni nel corso della procedura qualora si verificassero:

- modifiche nella struttura dell'Ente;
- eventi eccezionali collegati all'andamento della singola pratica;
- modifiche nella procedura del Paese che comportino maggiori esborsi in loco;
- significative fluttuazioni (> 10%) nel valore di cambio di valute diverse dall'euro, per quei Paesi in cui i pagamenti vengono operati con altre valute (Es. dollaro americano, oppure valuta locale).

Va da sé che tali eventualità non dipendono dall'Ente, il quale ha stabilito l'onere di spesa prevedibile sulla base delle vigenti tariffe e in riferimento alla situazione esistente.

Rimangono comunque esclusivamente a carico e cura della coppia perché non costi procedurali o costi non standard:

- spese consolari (bolli, marche, diritti, visti);
- spese di viaggio e di soggiorno, comprese le penalità richieste dalle Compagnie Aeree in caso di spostamento di data, qualunque sia la causa;
- accompagnatori e/o interpreti;
- visite mediche della coppia, test diagnostici e cure mediche integrative sul minore (eventualmente richieste dalle Autorità straniere e/o dall'Ente autorizzato) o effettuate a cura della coppia in Italia e all'estero;
- eventuali liberalità ad istituti;
- eventuali ulteriori spese – successive all'ingresso del minore in Italia - inerenti direttamente l'affidamento del bambino e il suo inserimento in famiglia (spese legali, comunicazioni, trasmissione documenti post-adozzivi ai consolati, alle autorità estere del paese d'origine ecc.). L'Ente fornirà comunque l'assistenza e i consigli necessari;

In alcuni Paesi i bambini possiedono delle somme di denaro ("dote", pensioni ed altro) che lo Stato versa su appositi libretti a loro intestati. Le coppie con la sottoscrizione del presente mandato si impegnano nel corso della procedura di adozione ad effettuare tutte le operazioni necessarie per lasciare tali somme di denaro a disposizione delle strutture che ospitano tali bambini e a non portarle in Italia.

Nessun operatore, volontario o dipendente, in Italia o all'estero, se non preventivamente autorizzato, può ricevere denaro contante. Tutti i versamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o con metodo tracciabile.

Alle famiglie potrà essere richiesto di portare all'estero parte delle quote pattuite (quota estero), nel caso in cui il trasferimento non sia possibile via banca, per mancanza dei tempi tecnici, per inaffidabilità del locale sistema bancario, per normativa del Paese di origine del minore (es: *Federazione Russa*), etc..

Nel caso di versamenti coppia/Ente vi chiediamo, dopo aver eseguito il bonifico, di anticipare via mail alla Sede Centrale dell'Ente copia della ricevuta di versamento rilasciata dalla banca.

La presente scheda costi è soggetta a revisione periodica.

Si precisa, inoltre, che il costo della procedura all'estero dovrà essere nuovamente ed interamente corrisposto dai coniugi qualora gli stessi, rientrati dall'estero senza aver portato a compimento l'iter adottivo, dovessero palesare disponibilità per una nuova procedura. Dovranno inoltre corrispondere in questa eventualità l'importo di € 500,00 all'Ente **I Fiori Semplici** quale costo forfetario per spese segreteria ed attività supplementare (nuovo desk di area, controllo documentazione, invio documentazione all'estero, attività di segreteria varie ecc..).

Se la coppia, per difficoltà procedurali dipendenti dal paese prescelto (es. cambio governo e/o eventuale atteggiamento politico contrario all'adozione), richiederà all'ente **I Fiori Semplici** di poter

attivare la procedura adottiva in un altro Paese tra quelli in cui l'ente opera o in altra Regione dello stesso Paese, dovrà corrispondere l'ulteriore somma di € 500,00 quali spese generali di segreteria e per l'ulteriore attività che il cambio paese richiede (nuovo desk area, controllo documentazione, invio fascicolo all'estero, ecc.)

Procedura con accompagnatore esperto (su richiesta della coppia)

Accompagnamento della coppia nel viaggio di conoscenza del minore/minori abbinato/i. E' previsto l'accompagnamento da parte di personale italiano esperto dell'Ente IFS all'estero allo scopo di supportare la coppia nella delicata fase della conoscenza del bambino e delle strutture che lo ospitano. Costi da sostenere completamente a carico della coppia (viaggio, visto ove necessario, vitto e alloggio, diaria € 200/giorno).

Abbinamento rifiutato in Italia

Costo colonna B "Il anticipo costo estero" più € 800 (traduzioni, rapporti con Dipartimento)

Abbinamento rifiutato in Italia e contestuale rinuncia all'adozione

Costo colonna B "Il anticipo costo estero" più costo pari al 50% del terzo acconto costo estero

Traduzione documentazione aggiuntiva del minore

Costo € 25/pagina

Attestazioni e/o dichiarazioni non previste dalla legge 476/98

Costo € 200/cadauna

Monfalcone, li _____

Per presa visione ed accettazione:

(marito – firma per esteso e leggibile)

(moglie – firma per esteso e leggibile)

Per espressa accettazione dei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6

(marito – firma per esteso e leggibile)

(moglie - firma per esteso e leggibile)

Allegato 2b - RIMBORSO IN CASO DI REVOCA

Rimborso delle quote

Tutte le scadenze indicate e riferite alla corresponsione delle diverse *tranches* sono corrispondenti a fasi per le quali l'Associazione ha già svolto i servizi corrispondenti o, comunque, sostenuto i relativi costi generali. Ne deriva che, in caso di revoca o dismissione del mandato, le quote già versate non saranno rimborsate.

Monfalcone, li _____

Per presa visione ed accettazione:

(marito – firma per esteso e leggibile)

(moglie – firma per esteso e leggibile)

Allegato 2c - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER IL POST-ADOZIONE

**Egr. Sig. Presidente
Commissione per le
Adozioni internazionali
Presidenza del Consiglio dei Ministri**

e

**Egr. Sig. Presidente
Associazione per l'Adozione Internazionale
I Fiori Semplici Onlus**

I sottoscritti coniugi

nato a _____ () in data _____
residente in C.A.P. _____ (), Via _____, _____ - Italia
e

nato a _____ () in data _____
residente in C.A.P. _____ (), Via _____, _____ - Italia

in riferimento al mandato conferito all'Ente **I Fiori Semplici Onlus** per una procedura di adozione internazionale

dichiarano

al fine dell'espletamento delle relazioni sul "post adozione", per l'intero arco di tempo previsto dal Paese d'origine del/i proprio/i figlio/i adottivo/i, di rendersi disponibili ad effettuare gli incontri periodici con gli operatori dell'Ente **I Fiori Semplici** ed a fornire tutte le informazioni necessarie per la verifica dello sviluppo psico-fisico, la vita di relazione familiare, scolastica e sociale del/i minore/i adottato/i.

Contestualmente prendono atto che, in caso di non osservanza dell'impegno assunto con la presente dichiarazione, saranno segnalati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali all'Ufficio Giudiziario Minorile territorialmente competente per eventuali provvedimenti limitativi della potestà genitoriale. Nella mancata trasmissione delle notizie richieste, infatti, si potrebbe ravvisare condotta pregiudizievole verso il/i figlio/i adottivo/i, cittadino/i italiano/i ma anche cittadino del Paese di origine/i fino al raggiungimento del 18° ed in alcuni casi al 21° anno di età.

Monfalcone, li _____

(firma per esteso e leggibile)

(firma per esteso e leggibile)

Allegato 2d - INFORMATIVA CODICE PRIVACY – Regolamento UE 679/2016

Versione 5.0 del 10/05/2022

Gentili Coniugi _____

In relazione agli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016, Vi sottoponiamo la seguente informativa.

Monfalcone, li _____

Per l'Associazione I Fiori Semplici Onlus
Il Presidente

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale UE sulla Protezione dei Dati n. 679/2016

Egregio Signore/Gentile Signora,

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 679/2016 Le forniamo, qui di seguito, l'*informativa* riguardante il trattamento dei suoi dati personali, anche consistenti in registrazioni audio, foto e video recanti la sua immagine e/o la sua voce. L'Associazione I FIORI SEMPLICI Onlus, con sede legale in Monfalcone (GO), Via Roma, 50 ("l'Associazione"), in qualità di Ente Autorizzato a svolgere l'attività nelle procedure di adozione internazionale, Le comunica quanto di seguito.

I suoi dati personali comuni e particolari e quelli dei minori coinvolti nelle procedure di adozione (i "Dati"), saranno trattati per le finalità strettamente connesse con l'attuazione delle procedure di adozione internazionale e con l'attività di assistenza ai genitori adottivi e al minore nella fase pre e post-adottiva, oltre che per le esigenze amministrative, in adempimento al mandato conferito e secondo la normativa vigente in materia.

Oltre che per le finalità sopra descritte i Dati potranno essere trattati per adempiere ad ulteriori obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o altre normative vigenti in materia di adozioni internazionali, ove strettamente necessario in Italia ed all'estero.

Secondo il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali, costituisce un trattamento di categorie particolari di dati personali quando questi rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché si tratti di dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. L'Associazione tratterà le suddette categorie particolari di dati nel rispetto dei principi previsti dal Regolamento UE 679/2016 e nonché di ogni altra normativa di riferimento.

Il trattamento di dati personali si fonda sul principio espresso dall' Art. 6 del Regolamento, secondo il quale tale trattamento è lecito se necessario all'esecuzione di un contratto o accordo di cui l'interessato è parte.

Il conferimento dei Dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento ha come conseguenza l'impossibilità per l'Associazione di dar corso alla pratica per l'adozione.

I trattamenti dei dati personali saranno effettuati manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici e telematici) e comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

I Dati saranno trattati dal personale amministrativo, dagli operatori professionali (ad es. psicologi), dai volontari ed altri collaboratori (ad es. traduttori) dell'Associazione. Tali soggetti operano tutti sotto la diretta autorità del Titolare del trattamento sotto indicato, sono stati designati incaricati dei trattamenti ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. I dati personali saranno trattati per tutta la durata necessaria ad espletare le pratiche di adozione e saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa in materia di adozione

internazionale e dalle normative del Paese di riferimento che impongono controlli e report periodici post adozione per periodi temporali prestabiliti (anche fino alla maggiore età).

In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di adozione internazionale ed in particolare agli obblighi previsti dalla Legge 184/83 e successive modificazioni, i Dati potranno essere comunicati, anche all'estero, a soggetti pubblici (quali Ambasciate e Consolati, Pubbliche Amministrazioni, Ministeri, Commissioni e Tribunali, Enti locali, ASL, Servizi Sociali) e privati (strutture dell'Associazione all'estero, Enti o soggetti autorizzati dall'Autorità Centrale dello Stato di appartenenza, professionisti, ecc). I vostri dati potranno inoltre essere comunicati ad altri Enti Autorizzati con i quali l'Associazione ha sottoscritto particolari e specifici accordi di collaborazione ovvero fornitura di servizi specialistici in Italia o all'estero.

Il rifiuto del consenso al trasferimento comporta l'impossibilità per l'Associazione di procedere nel programma di adozione.

Per tutte le finalità sopra indicate Voi potrete fornire il vostro consenso per iscritto facendo pervenire presso la Segreteria Centrale dell'Associazione oppure in qualsiasi altra nostra sede periferica, mediante apposizione della firma in calce alla presente *informativa* ovvero mediante sottoscrizione del modulo contenente la richiesta di consenso per uno specifico trattamento che di volta in volta vi sarà richiesto. Tale consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento inviando una comunicazione utilizzando i recapiti sotto indicati.

Ai sensi del Regolamento EU 679/2016, al soggetto interessato sono riconosciuti: il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi o l'oblio (art. 17), la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona (art. 22).

Per esercitare i Vostri diritti vi potete rivolgere all'Associazione I FIORI SEMPLICI Onlus, c/o la sede Centrale di Via Roma n. 50 in Monfalcone (GO), tel. 0481/45343; ; email: ifiorisemplici@ifiorisemplici.it.

Per l'Associazione I Fiori Semplici Onlus

Il Responsabile del trattamento
Gianbattista Graziani

.....

Consenso al trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 23 del Codice Privacy, dichiara di aver preso visione dell'informativa sopra riportata ed esprime il libero ed informato consenso al trattamento dei propri dati personali e dei dati del/dei minore/i dal momento in cui il/la sottoscritto/a avrà la rappresentanza legale sullo stesso/i, per le finalità indicate nell'informativa, nonché per la comunicazione e/o trasferimento dei propri dati in Italia e all'estero ai soggetti citati nell'informativa.

(nome e cognome)

(data)

(firma)

(nome e cognome)

(data)

(firma)

Allegato 3 - RAPPORTO TRA ADOZIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE

I sottoscritti coniugi:

nato a _____ () in data _____
residente in C.A.P. _____ (), Via _____, _____ - Italia
e

nato a _____ () in data _____
residente in C.A.P. _____ (), Via _____, _____ - Italia

DICHIARANO

in riferimento alla procedura di adozione internazionale avviata per il tramite **dell'Associazione per l'Adozione Internazionale I Fiori Semplici Onlus**, giusto conferimento d'incarico del _____, di aver presentato disponibilità di accoglienza per l'adozione nazionale presso i seguenti **Tribunali per i Minorenni**:

Tribunale per i Minorenni di _____

Gli stessi si impegnano a rinunciare all'adozione nazionale – mediante apposita dichiarazione indirizzata al competente Tribunale – nel momento dell'accettazione della proposta di abbinamento col minore straniero. Di tale comunicazione al Tribunale per i Minorenni, deve essere dato immediato riscontro scritto all'Ente.

Monfalcone, li _____

(Firma per esteso e leggibile)

(Firma per esteso e leggibile)

Allegato 4 - PERCORSO FORMATIVO PRE-ADOZIONE "L'ADOZIONE A PICCOLI PASSI"

Il Percorso formativo proposto dall'Ente Autorizzato I FIORI SEMPLICI - Onlus è strutturato in una serie di seminari/incontri tematici da seguire nell'arco di un anno circa (12-15 mesi) a partire dal conferimento dell'incarico. Rappresenta un momento di accompagnamento della coppia e di formazione a piccoli gruppi in preparazione all'incontro con il proprio figlio.

Gli incontri sono 4/5 e si svolgono presso tutte le sedi de I Fiori Semplici. Il percorso formativo vede il coinvolgimento dello staff tecnico dei consulenti dell'Ente Autorizzato (psicologo, psicoterapeuta, medico, avvocato, commercialista, progettista), delle famiglie che hanno già adottato ed il tutoraggio del personale e dei volontari dell'associazione.

Il percorso è strutturato in crediti. Ogni credito è rappresentato da 2 ore circa di seminario tematico. Il percorso formativo è completato al raggiungimento di 12 crediti (7 seminari). I 12 crediti risultano così distribuiti:

Crediti Obbligatori	Incontro singolo o di gruppo			
Area Sanitaria	s/g	Medico	1 credito	1 Seminario
Area Psicologica	s/g	Psicologo	2 crediti	1 Seminario
Area Psicologica	g	Psicologo + Tutor	2 crediti	1 Seminario
Area Psicologica	g	Psicoterapeuta	2 crediti	1 Seminario
Area Sociale	g	Genitori adottivi	1 credito	1 Seminario
Area Economica/legale	g	Personale Ente/Legale	2 crediti	1 Seminario
Area Sociale	g	Personale Ente	2 crediti	1 Seminario
			12 crediti	7 Seminari

Allegato 5 - GESTIONE DEL TEMPO DI ATTESA

L'Ente **I Fiori Semplici Onlus**, al fine di riempire il tempo dell'attesa della coppia ha messo a punto un protocollo d'intervento per rispondere in maniera efficace alle problematiche inerenti la sua gestione. Invero, negli ultimi anni, il tempo dell'attesa si è notevolmente dilatato ed è vissuto dalle famiglie con ansia crescente causa spesso di notevoli disagi.

E' principalmente per questo motivo che il Percorso formativo, "L'Adozione a piccoli passi", proposto da I Fiori Semplici Onlus è stato inserito dopo il conferimento dell'incarico. Questo spostamento direttamente nel cuore del tempo dell'attesa e la sua configurazione a seminari tematici periodici ha reso per la coppia molto più sopportabile, condiviso e partecipato il susseguirsi delle varie tappe del proprio percorso adottivo.

L'Ente **I Fiori Semplici Onlus** informa inoltre, periodicamente, la coppia sugli sviluppi delle procedure tramite lettere, e-mail ed altre forme di comunicazione, offre consulenze alle coppie che le richiedono e organizza incontri tra operatori e più coppie per affrontare argomenti specifici sui tempi dell'attesa.

Allegato 6 - MODULO RELATIVO AI COSTI SOSTENUTI

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

I sottoscritti coniugi:

_____ nato il _____ a _____ (____)
e residente in _____ (____) alla via _____
e

_____ nata il _____ a _____ (____)
e residente in _____ (____) alla via _____

consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARANO

di aver sostenuto le sotto elencate spese per l'espletamento dell'iter di adozione internazionale del/la proprio/a figlio/a durante il periodo di permanenza in _____ dal _____ al _____

- | | |
|--|---------|
| 1. biglietti aerei/ferroviari/spese automobile | € _____ |
| 2. spese alloggio all'estero | € _____ |
| 3. spese vitto | € _____ |
| 4. spese spostamenti nel Paese straniero | € _____ |
| 5. servizi consolari | € _____ |
| 6. servizi di interpretariato | € _____ |
| 7. altro | € _____ |
| • Totale | € _____ |

DICHIARANO INOLTRE

di aver sostenuto le sotto elencate spese per l'espletamento dell'iter di adozione internazionale del/la proprio/a figlio/a durante l'anno _____ per rapporti intrattenuti con l'Ente in Italia

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. _____ | € _____ |
| 2. _____ | € _____ |
| 3. altro | € _____ |
| • Totale | € _____ |

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n°455

Data _____

(firma del dichiarante per esteso e leggibile)

(firma del dichiarante per esteso e leggibile)

Allegato 7 - PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO POST ADOZIONE

Una volta rientrati in Italia con il minore adottato è impegno della coppia mettersi in contatto SUBITO anche con l'Associazione.

Al fine del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo d'adozione non è più richiesto il permesso di soggiorno: in attesa della trascrizione della sentenza dell'Autorità straniera da parte del Tribunale per i Minorenni è buona prassi viaggiare con il bambino portandosi dietro una copia dell'autorizzazione all'ingresso rilasciata dalla Commissione.

Tutta la documentazione relativa all'adozione deve essere consegnata al Tribunale per i Minorenni di competenza, salvo diversa indicazione del Tribunale per i Minorenni che, in alcuni casi, potrebbe richiedere che la documentazione venga trasmessa a cura dell'Ente autorizzato.

Dalla data del Vostro rientro parte il Programma di post-adozione istituzionale, che prevede una serie di relazioni (report post adottivi) estese dalla famiglia, secondo un prospetto fornito dall'Associazione ed una serie di certificati e di documentazione dettagliata del programma medesimo.

Parallelamente alla raccolta periodica delle vostre relazioni, inizierà anche il supporto post adottivo di accompagnamento alla famiglia nelle varie fasi evolutive del bambino, ed inizieranno gli incontri programmati con i professionisti de I Fiori Semplici.

L'assistenza post-adozione è personalizzata, ma, in linea di massima, alla famiglia saranno proposti incontri con professionisti dell'Associazione secondo le necessità evidenziate con cadenza variabile a partire dall'ingresso del/i minore/i in Italia utilizzando i Pacchetti Famiglia.

L'Associazione mantiene i contatti anche con il Tribunale per i Minorenni ed i Servizi Sociali di competenza, per sottolineare eventuali particolari aspetti, emersi durante la gestione dell'adozione e delle relazioni con la famiglia, come previsto dalla legge 184/83 e successive modifiche.

La durata del sostegno post-adozione è almeno di 1 anno.

I costi per il sostegno post-adottivo, così come quelli per la redazione e l'inoltro nel Paese di origine dei report post adottivi vanno sostenuti separatamente.

Allegato 8 - COSTI DELL'ADOZIONE

Per lo svolgimento delle procedure adottive alla data del rilascio del presente allegato alla **Carta dei Servizi**:

1. i **costi dei servizi resi in Italia** per lo svolgimento della procedura adottiva sono pari a:
€ 5.100 quali costi procedurali
€ 700 quali costi accessori
 e resteranno in vigore senza variazioni per tutta la durata della procedura adottiva;
2. i **costi per i servizi resi all'estero** sono quelli indicati, per ciascun Paese, nella tabella sottostante. Indicati anche i costi dei report post adozione primi tre anni;

	Paese	Costo	Relazioni post adottive	Costo delle Relazioni post adottive
Europa	Croazia	€ 8.000	2 relazioni entro il primo anno	€ 500
	Federazione Russa	€ 15.000	5 relazioni in 3 anni e 1 ogni 2 anni fino a 18 anni	€ 1.250
	Moldova	€ 8.000	1 relazione/anno x 3 anni	€ 750
	Ungheria	€ 8.000	2 relazioni entro il primo anno	€ 500
Asia	Mongolia	€ 9.000	Secondo quanto previsto dall'Accordo trilaterale	€ 1.000/1.250
	Nepal	€ 13.000	1 relazione/anno fino 18 anni	€ 750
America Latina	Nicaragua	€ 10.000	1 relazione/anno fino 21 anni	€ 750

3. il **costo unitario della relazione post adottiva** è di **250 €** e la durata dell'obbligo d'invio delle relazioni (post adozione istituzionale) è indicato nella soprastante tabella.
4. il **sostegno post adozione**: oltre agli adempimenti post adozione espressamente richiesti dai Paesi di origine dei minori adottati, anche detto *post adozione istituzionale*, successivamente al rientro in Italia con il/i minore/i adottato/i IFS propone percorsi facoltativi sia di gruppo che per singola coppia finalizzati al sostegno post adozione alla neo formata famiglia. Il personale specializzato IFS è a vostra disposizione sulle tematiche tipiche del post adozione.

IL PACCHETTO FAMIGLIA

Sono "pacchetti" prepagati per n. 5 incontri di sostegno con lo psicologo IFS da poter utilizzare previo appuntamento da concordare. Gli incontri con lo psicologo sono della durata di 45 minuti e sono somministrabili anche in modalità video conferenza. I pacchetti sono acquistabili senza limitazione di numero e non rimborsabili, utilizzabili anche negli incontri di gruppo. Le attività dello psicologo riguardano le aree tematiche tipiche del post adozione come attaccamento, inserimento familiare e scolastico e nel contesto sociale.

Costo di un "pacchetto famiglia" € 300 acquistabile con bonifico bancario usuale IBAN IFS: IT30D0200864611000020679506

Causale: pacchetto famiglia.

Allegato 9 - IL SOSTEGNO FISCALE ED ECONOMICO

A. Deduzione delle spese ai fini fiscali

L'art. 10, comma 1, lettera l-bis, del D.P.R. n. 917/86 (come modificato dalla legge n. 476/98 di ratifica della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 per la "tutela e la cooperazione in materia di adozione internazionale") prevede la possibilità per i genitori adottivi di riportare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, tra gli oneri deducibili anche il cinquanta per cento delle spese da loro sostenute per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.

Le spese per potere essere dedotte devono necessariamente essere certificate dall'ente autorizzato incaricato dalla coppia a gestire la procedura di adozione.

Tra le spese vanno incluse non solo quelle direttamente sostenute dall'ente ed allo stesso regolarmente rimborsate dai genitori adottivi, ma anche quelle autonomamente sostenute da questi ultimi, purché debitamente documentate.

Perché l'ente certifichi tali ultime spese si richiede, però, il rilascio da parte dei coniugi di apposita dichiarazione di responsabilità¹ attestante che le spese, per le quali si richiede la deduzione, sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184/1983.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 77/E del 28 maggio 2004 si sofferma, in particolare, sulla titolarità del diritto alla deduzione, sui criteri da seguire, nonché sul contenuto della certificazione probatoria rilasciata dagli enti autorizzati.

Le spese ammesse alla deduzione sono quelle sostenute dagli interessati dal momento del conferimento ad un ente autorizzato del mandato all'adozione fino alla conclusione del procedimento coincidente con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del Tribunale dei Minori, del provvedimento di adozione emesso dalla competente Autorità straniera o, in caso di affidamento preadottivo, del perfezionamento dell'adozione. Qualora, per qualsiasi ragione, anche per motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi, la procedura finalizzata all'adozione si concluda con esito negativo, gli interessati hanno parimenti diritto a dedurre, nella misura indicata, dal reddito complessivo da assoggettare all'IRPEF tutte le spese fino a quel momento sostenute.

La deduzione va operata, infine, con l'applicazione del principio di cassa, con riferimento, cioè, al periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute prescindendo, in ogni caso, dall'effettiva conclusione dell'iter procedurale, dall'acquisizione dello status di genitore adottivo nonché dall'esito finale.

Ciò naturalmente comporta per l'ente autorizzato, prescelto dalla coppia, di dover certificare annualmente le spese dalla stessa effettuate ai fini predetti.

B. Rimborso delle spese sostenute eccedenti la quota fiscalmente deducibile

Lo Stato può concedere un rimborso delle spese sostenute dalle coppie, ma è necessario verificare se – in uno specifico anno – esistono oppure no degli stanziamenti a valere sul "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per completezza informativa specifichiamo di seguito i dati generali del sostegno, rimandando però al sito della Commissione per le Adozioni Internazionali per una verifica della situazione aggiornata.

Con D.P.C.M. del 27 aprile 2006 sono state dettate le disposizioni attuative per l'utilizzo del Fondo, fissando criteri e procedure da seguire per la fruizione del beneficio.

Per i minori stranieri dei quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza in Italia, a seguito di istanza congiunta dei genitori adottivi indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per le adozioni internazionali - da produrre nei termini e nei modi previsti e corredata dei prescritti documenti², il rimborso ha luogo, con riferimento alla quota delle spese fiscalmente non dedotte, nei limiti di cui appresso:

- il cinquanta per cento (fino al limite massimo di euro 6.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino ad euro 35.000,00;
- il trenta per cento (fino ad un limite massimo di euro 4.000,00) per i genitori che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 e 70.000,00).

¹ Nel precedente Allegato 8 è riportato il modulo relativo ai costi sostenuti.

² Verificare scadenze ed aggiornamenti www.commissioneadozioni.it

Il rimborso, nei limiti indicati, ha luogo, in ogni caso, previa verifica della congruità della disponibilità del Fondo medesimo. Nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte, superi l'ammontare delle risorse a tal fine disponibili il rimborso sarà rideterminato in misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alla disponibilità accertata.
L'importo del rimborso ricevuto, non è soggetto ad imposizione fiscale.

C. Deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali alle Onlus

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'I.R.E.S., in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Ai fini della deducibilità dal reddito³:

- le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
- le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.
Per usufruire delle agevolazioni fiscali è sufficiente conservare la ricevuta del versamento effettuato, che non dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi, ma conservata per poterla esibire in caso di successivo controllo. Per "ricevuta del versamento" s'intende, per esempio, la ricevuta rilasciata dalla banca per un bonifico o per l'emissione di un assegno circolare. Ai donatori che lo richiedono può essere rilasciata una "attestazione" dei versamenti effettuati o semplice "ricevuta".
Le ricevute o attestazioni emesse da Onlus sono esenti da "bollo di quietanza".

³ Per approfondimenti vedasi: www.agenziaentrate.it

Allegato 10 – INFORMATIVA PROCEDURALE INTESA IFS/NADIA

RIPARTIZIONE DEI COMPITI

Resta inteso che i passaggi sotto elencati si svolgono:

- nel rispetto di tempistiche e prassi richieste da ogni singolo Paese per il corretto svolgimento della procedura adottiva;
- con il pieno impegno delle parti in termini di cura, sollecitudine, correttezza nel trasferimento di informazioni.

ITER PROCEDURALE

- L'Ente Partner incontra la coppia e fornisce tutte le informazioni necessarie sui Paesi in cui gli enti firmatari operano, sulle caratteristiche dei minori in stato di adottabilità e sulle procedure adottive nei singoli paesi;
- L'Ente Partner segue la successiva fase formativa della coppia e di preparazione all'adozione secondo un metodo condiviso tra gli enti;
- L'Ente Capofila, ricevuta la relazione e condivisa con l'ente Partner le valutazioni circa l'individuazione del Paese presso il quale inoltrare la pratica, riceve il conferimento di incarico da parte della coppia e riceve i pagamenti degli importi dovuti nelle diverse tranches, secondo quanto contenuto nell'incarico stesso;
- L'Ente Capofila, effettua le comunicazioni dovute alla CAI, ai Servizi Sociali ed al Tribunale di competenza della coppia;
- L'Ente Partner segue e sostiene la fase di preparazione del fascicolo sulla base di indicazioni fornite dall'Ente Capofila e produce le eventuali relazioni di aggiornamento richieste dal Paese;
- L'Ente Partner invia il fascicolo all'Ente Capofila che inoltra lo stesso nel Paese prescelto per il deposito presso l'Autorità locale competente (a seconda del caso, il fascicolo può essere già tradotto in Italia o da tradurre in loco);
- L'Ente Capofila gestisce la lista di attesa delle coppie aspiranti adottive nel Paese estero;
- L'Ente Capofila trasmette all'estero gli anticipi degli importi dovuti per l'avanzamento della procedura;
- L'Ente Capofila mantiene aggiornato l'Ente Partner sullo stato di avanzamento delle procedure e si preoccupa di richiedere alle coppie, attraverso l'Ente Partner, eventuali integrazioni o documenti aggiornati che il Paese dovesse eventualmente richiedere nel corso dell'iter adottivo;
- L'Ente Capofila mantiene aggiornato l'Ente Partner di qualsiasi cambiamento normativo o procedurale dovesse avvenire nei propri Paesi;
- L'Ente Partner mantiene i rapporti e sostiene la fase dell'attesa della coppia, attraverso strumenti e modalità condivise;
- L'Ente Capofila riceve la proposta di abbinamento e si confronta con l'Ente Partner circa la percorribilità della proposta ricevuta dall'autorità del Paese. In caso i due enti concordino, l'ente Capofila inoltra la documentazione del bambino all'Ente Partner che provvede ad incontrare la coppia procedendo alla proposta secondo una modalità adeguata e condivisa;
- L'Ente Capofila riceve, attraverso l'Ente Partner, il consenso all'abbinamento e lo trasmette all'Autorità competente nel Paese di origine;
- L'Ente Capofila richiede alla CAI, se necessario, l'autorizzazione al proseguimento della procedura e lo trasmette per conoscenza, all'Ente Partner;
- L'Ente Capofila, in collaborazione con l'Ente Partner, effettua le comunicazioni dovute ai Servizi Sociali ed al Tribunale di competenza della coppia;
- L'Ente Partner prepara la coppia alla partenza ed all'incontro con il bambino anche in collaborazione con l'Ente Capofila;
- L'Ente Capofila definisce con il proprio referente all'estero modalità e tempi della partenza della coppia, dell'assistenza in loco, la sistemazione logistica, ed i trasferimenti necessari e ne informa l'ente Partner, che aggiorna la coppia;
- L'Ente Partner segue la permanenza all'estero della coppia sia mantenendo contatti telefonici, sia nel costante scambio di informazioni con l'Ente Capofila, che a sua volta mantiene i contatti con il Rappresentante / Referente all'estero;

- L'Ente Capofila riceve la documentazione necessaria per la richiesta di autorizzazione all'ingresso del minore dalla CAI;
- L'Ente Capofila definisce con il proprio referente i tempi e le modalità del rientro della coppia in Italia, comunicandoli per conoscenza all'Ente Partner;
- L'Ente Capofila perfeziona il completamento della pratica con la CAI - anche in merito alla certificazione dei costi sostenuti - ed effettua le comunicazioni dovute ai Servizi Sociali ed al Tribunale di competenza della coppia.

POST ADOZIONE

- L'Ente Capofila assume tutti gli impegni e le responsabilità nei confronti del Paese straniero;
- L'Ente Capofila mantiene aggiornato lo scadenzario dei report obbligatori e lo condivide costantemente con l'Ente Partner;
- L'Ente Partner effettua i solleciti alla coppia se necessario, raccoglie e/o redige le relazioni e le trasmette all'Ente Capofila secondo le scadenze previste;
- L'Ente Capofila trasmette le relazioni al proprio referente estero, che provvede al deposito presso l'Autorità straniera competente.

INTERRUZIONE DELLA PROCEDURA

In caso di revoca o dismissione dell'incarico, l'Ente Capofila è responsabile degli adempimenti previsti dalla normativa italiana vigente nonché verso le Autorità straniere.

Per quanto concerne l'aspetto economico si rimanda a quanto descritto nell'apposito capitolo del presente mandato.

Allegato 11 – RIAPRTIZIONE DELLE SPESE INTESA IFS/NADIA

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DELL'ADOZIONE E GESTIONE DATI

Tutti i pagamenti a carico delle coppie mandanti saranno a favore dell'Ente Capofila il quale provvederà al pagamento delle spettanze dovute all'Ente Partner.

Per il corso di formazione obbligatorio, l'Ente Capofila verserà all'Ente Partner la somma di 500 € (cinquecento euro).

Quale rimborso spese forfetario per i rimanenti servizi resi per la procedura in Italia, l'Ente Capofila verserà all'Ente Partner la somma di 3.000 € (tremila euro), ripartita come di seguito.

1. La prima quota di 1.000 € (mille euro) all'atto del conferimento di incarico, la seconda quota di 1.000 € (mille euro) all'invio della documentazione all'estero e, successivamente, la quota di 1.000 € (mille euro) al momento dell'abbinamento.
2. In caso di revoca ovvero remissione del mandato, l'Ente Capofila procederà alle eventuali restituzioni alle coppie delle somme percepite e non ancora utilizzate della "quota Italia" secondo le condizioni sottoscritte all'atto del conferimento del mandato e contenute nel mandato stesso.
3. Nello spirito di contenere comunque eccessivi costi per le coppie, gli importi suddetti saranno oggetto di ulteriore valutazione congiunta fra gli Enti in caso di situazioni particolari.
4. Per quanto riguarda la "quota estero", trattandosi di rapporto economico esclusivo tra Ente Capofila e coppie, si richiama quanto pattuito in sede di conferimento di incarico.
5. L'Ente Capofila verserà all'Ente Partner 150,00 euro cadauno report post adottivo consegnato. Si precisa che i colloqui con la coppia necessari a tal fine saranno svolti dal personale dell'Ente Partner che invierà al Capofila le relazioni scritte complete di fotografie; sarà l'ente Capofila a farsi carico della traduzione e l'invio nel Paese di origine. Nel caso il report venisse prodotto dai Servizi, l'Ente Partner non percepirà alcun compenso; l'Ente Capofila percepirà una quota ridotta per archiviazione, traduzione, a seconda del Paese.

Tutte le somme di cui sopra verranno saldate a conguaglio da effettuarsi a scadenza trimestrale, dopo verifica di avvenuto pagamento da parte delle coppie.

Nel caso in cui la singola coppia decida di seguire un percorso di accompagnamento / sostegno socio psicologico ovvero degli incontri post adottivi facoltativi ed ulteriori rispetto alla procedura standard obbligatoria, presso l'Ente Partner o Capofila, la coppia verserà il corrispettivo di tali attività direttamente all'Ente che erogherà il servizio. Per quanto riguarda le scadenze e l'entità degli importi che le coppie dovranno sostenere, si rimanda a quanto sottoscritto in sede di conferimento di incarico.

SPESE DELLA RAPPRESENTANZA ALL'ESTERO

Le spese della rappresentanza all'estero, verranno sostenute dall'Ente Capofila. Nel caso in cui dovessero ritenersi necessari viaggi da parte di rappresentanti dell'Ente Partner, questi saranno a carico dello stesso.

GESTIONE DATI

Gli Enti si impegnano a gestire le pratiche adottive effettuando il trattamento dei relativi dati personali e/o sensibili nel rispetto delle previsioni del GDPR 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni a tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali degli utenti.

Entrambi gli Enti dell'Intesa si impegnano ad accettare che la propria identità sia fornita dall'altro Ente nell'informativa resa agli utenti interessati.

Ciascuno degli Enti si impegna, nello svolgimento delle pratiche, a:

- rivestire il ruolo di Titolare del Trattamento, nel trattare i dati personali e/o sensibili relativi alla pratica;
- rispettare per questi dati gli obblighi di aggiornamento, anche nel caso in cui i dati stessi non siano stati acquisiti direttamente presso gli interessati, ma per il tramite dell'altro Ente (Partner/Capofila);
- informare tempestivamente e per iscritto l'altro Ente (Partner/Capofila) di ogni problema, rilevante ai fini dell'applicazione del GDPR 679/2016, che dovesse insorgere nello svolgimento della pratica gestita in condivisione;
- dare immediata comunicazione per iscritto all'altro Ente (Partner/Capofila), nel caso di ricevimento di richieste, ordini o controlli da parte del Garante per la protezione dei dati personali, riferibili allo svolgimento della pratica gestita in condivisione;
- collaborare con l'altro Ente (Partner/Capofila) per ottemperare tempestivamente a richieste, ordini e controlli che dovessero pervenire dal Garante per la protezione dei dati personali, in riferimento allo svolgimento della pratica gestita in condivisione;



- informare tempestivamente e per iscritto l'altro Ente (Partner/Capofila) di ogni richiesta dell'interessato ai sensi del GDPR 679/2016. Ciascuno dei due Titolari provvederà direttamente ad adempiere alle richieste dell'interessato per i dati di cui è titolare e fornirà all'altro Ente tutto il supporto necessario per rispondere agli interessati.